REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: AMBIENTE

Area: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13725 **del** 19/10/2023 **Proposta n.** 39906 **del** 13/10/2023

Oggetto:

Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l. C.F. 00463180588 e P.I. 01175200599 - Ottemperanza sentenza TAR Lazio Roma, sezione V n. 10410 del 20/06/2023 - Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio e rottamazione rifiuti non pericolosi sito in Roma, Via Virgilio 38, Roma

Proponente:

Estensore	LEONE FERDINANDO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	LEONE FERDINANDO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	F.M. LEONE	_____*firma digitale*_____
Direttore Regionale	V. CONSOLI	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l. C.F. 00463180588 e P.I. 01175200599 – Ottemperanza sentenza TAR Lazio Roma, sezione V n. 10410 del 20/06/2023 – Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio e rottamazione rifiuti non pericolosi sito in Roma, Via dei Gordiani n. 30

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. 18/02/2002, n..6 e s.m.i. "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.;

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n.155 del 23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.542 del 5 agosto 2021 recante: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie";
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente";
- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l'Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente";
- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021 e registrata al n.25681 del 09/12/2021 è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
- l'Atto d'Organizzazione n.G00077 del 10/01/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione Integrata Ambientale" della Direzione regionale "Ambiente" all' Ing. Ferdinando Maria Leone, decorrente dal 12/01/2022 data di firma del contratto;

- la Determinazione dirigenziale n. G12430 del 20 settembre 2022, che modifica e organizza le strutture di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente";

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 *"*relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i.
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77	Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Copia

Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021	Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105,

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021

VISTE le indicazioni in merito all'esercizio delle competenze autorizzative, comunali e provinciali come indicate nella D.G.R. n. 239/2008 e specificate nelle circolari prot. n. 435598 del 07/08/2015 e prot. n. 132766 del 10/03/2016;

VISTA la Sentenza n.189/2021 della Corte Costituzionale. (G.U. 7 ottobre 2021- n. 41) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 della L.R. n. 27/1998 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e s.m.i., comma 2, lettere b) e c) - quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b);

VISTA la circolare regionale n. 918098 del 10/11/2021 con la quale *"Fatta salva l'adozione di ulteriori atti formali necessari per il recepimento della suindicata sentenza, in ossequio al principio di leale collaborazione e in funzione di autolimitazione della propria discrezionalità amministrativa,*

Copia

la Regione fornisce, con la presente circolare, le prime indicazioni interpretative e attuative, cui si atterrà, in relazione alla "sorte" delle autorizzazioni già rilasciate dai Comuni, così come alla individuazione dell'Ente competente a definire i procedimenti tuttora pendenti";

VISTO il decreto legge n. 50 del 17/05/2022, pubblicato sulla GU n.114 del 17/5/2022 e vigente dal 18/05/2022 (convertito nella L. n. 91 del 15/07/2022 che non ne ha modificato i contenuti) rubricato *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina."* all'art. 13 *"Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025"* dispone che *Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:*

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

VISTO …l'art.6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. dove è indicato che …*ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell'attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato I del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell'ambito dei singoli procedimenti, e comunque l'individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi*;

VISTO l'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. che dispone che *…nel caso in cui, in sede di procedimento* (autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006), *emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti…*;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 709700 del 28/06/2023 con cui la società ha trasmesso alla Direzione Ambiente la sentenza TAR Lazio Roma (sezione Quinta) n. 10410 del 20/06/2023 su ricorso proposto dalla società Materiale Commercio Ricupero s.r.l. (in forma abbreviata M.C.R. s.r.l.);

Copia

PRESO ATTO che:

- con riferimento alle competenze autorizzative a seguito del D.L. n. 50/2022, il TAR Lazio Roma (sezione Quinta) nella sentenza n. 10410 del 20/06/2023, emessa nell'ambito del ricorso effettuato dalla società Game.Fer srl avverso al silenzio serbato dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di cui al D.L. n. 50/2022, all'istanza ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 effettuata in ottemperanza a quanto disposto dal medesimo TAR Lazio Roma (sezione Seconda) n. 11590 del 07/09/2022, ha deciso di rivedere radicalmente quanto già espresso nella precedente sentenza del 07/09/2022 in quanto nella precedente sentenza *...detta questione non ha costituito un punto controverso nel giudizio in argomento e che pertanto detta conclusione appare sommariamente desunta dalla mera citazione dell'art. 13 d.l. 17 maggio 2022, n. 50 richiamato nella narrativa in fatto, piuttosto che costituire il risultato di una approfondita disamina delle norme interessate da parte dell'organo giudicante*;

- dalla disamina effettuata dalla sezione quinta del TAR Lazio di Roma si evince che *... la competenza al rilascio delle autorizzazioni provvisorie ex art. 6 bis della L. R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 - nelle more della delocalizzazione dell'impianto da autorizzarsi definitivamente ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 – deve ritenersi tuttora radicata in capo alla Regione Lazio, in realtà unico soggetto dotato di legittimazione passiva nel presente giudizio sul silenzio ex art.117 c.p.a. ; con la conseguenza che il Commissario Straordinario non aveva alcun obbligo di esitare la diffida del 4 luglio 2023.*

PRESO ATTO che nella nota acquisita al prot. reg. n. 709700 del 28/06/2023 della società M.C.R. S.r.l, la società chiede dunque, a seguito della suddetta sentenza, la riattivazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6-bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. presentato con nota assunta al protocollo regionale n. 663512 del 21/07/2020;

CONSIDERATO in merito alla suddetta istanza ex art. 6bis del 20/07/2020 che:

- l'istanza originaria art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., assunta al protocollo regionale n. 663512 del 21/07/2020 è stata presentata dalla M.C.R. s.r.l. antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n.189 07/10/2021, allorquando le competenze risultavano delegate ai sensi dell'art. 5 e 6 rispettivamente alle Province e ai Comuni;

- A seguito della sentenza di C.C. n.189/2021 è stato abrogato esclusivamente l'art.6 limitatamente alle competenze delegate ai Comuni relativamente agli impianti di autodemolizione e l'impianto della M.C.R. ubicato in Roma, Via dei Gordiani, 30, pur non essendo un impianto di autodemolizione (bensì di rottamazione non essendo autorizzato al codice EER 160104*) era stato autorizzato provvisoriamente più volte da determinazioni comunali;

- La competenza provinciale era stata chiarita dalla Regione Lazio con le circolari n. 435598 del 07/08/2015 e n. 132766 del 10/03/2016 nelle quali facendo salve le autorizzazioni già rilasciate impropriamente dai Comuni (in questo caso dal Comune di Roma) veniva chiarita la competenza in capo alla Città Metropolitana di Roma Capitale per tale tipologia impiantistica. La società, infatti, presentava istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Città Metropolitana di Roma Capitale che non rilasciava l'autorizzazione a seguito di

quanto emerso nel procedimento amministrativo relativamente in particolare alla localizzazione dell'impianto con pareri negativi anche della Regione Lazio (determinazione dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – Gestione Rifiuti DIP0401 della Città Metropolitana prot. n. 0002899 dell'11 gennaio 2021, successivamente impugnata al TAR Lazio che ha respinto il ricorso con Sentenza n.13676/2021);

- in merito all'istanza art. 6bis della L.R. n. 27/1998, la società presentava istanza con nota acquisita al prot. reg. n. 663512 del 27/07/2020, a cui la Regione Lazio avviava il procedimento con nota prot. reg. n. 828869 del 28/09/2020 e dava riscontro documentale con nota prot. reg. n. 894693 del 19/10/2020 nella quale veniva richiesto alla società *…di presentare tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto sito in via dei Gordiani, 30, sottoscritta da professionista abilitato, che attesti il rispetto delle norme previste e che chiarisca tutti gli elementi previsti dalla normativa, facendo anche riferimento alle linee guida della DGR 239/2008. Si chiede inoltre che venga redatto piano di sicurezza di cui alla circolare 3058 del 13/2/2019 reperibile sul sito della Regione Lazio della scrivente direzione. Contestualmente, ai fini della emissione del provvedimento di cui all'art. 6 bis codesta società dovrà inoltre dimostrare di aver presentato istanza di autorizzazione per la localizzazione definitiva. Tale istanza dovrà essere soggetta a valutazione degli impatti ambientali di cui al d.lgs. 152/2006 art. 5 comma 1 lettera c) secondo la tipologia di progetto, come indicato nel successivo art. 6 e disciplinato dal titolo III…*

- la società procedeva a consegnare la documentazione tecnica richiesta con pec acquisita al prot. reg. n. 1096784 del 16/12/2020, mentre non risultava agli atti la presentazione di istanza per la localizzazione definitiva;

- la società ha contestualmente presentato istanza ex art.6bis della L.R. n. 27/1998 anche alla Città Metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale;

- In merito alla suddetta istanza art.6bis, fermo restando che la società non aveva riscontrato compiutamente a quanto richiesto con la nota prot. n. 894693 del 19/10/2020, la Regione Lazio alla luce del dettato normativo e a riscontro della sentenza TAR Lazio n. 22 del 04/01/2022 sul silenzio serbato dall'Amministrazione riscontrava lo stesso con la nota prot. n. 218646 del 03/03/2022 in cui indicava che *… L'istanza di prosecuzione dell'attività, nelle more della delocalizzazione o della stabilizzazione definitiva, ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 28/1997, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 07/10/2021, vede in ogni caso ancor oggi quale soggetto competente l'Ente delegato, ovvero la Città Metropolitana di Roma Capitale in questo caso. La sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2021, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la delega ai Comuni di cui all'art. 6 della L.R. n. 28/1997; mentre, la delega, ex art. 5 alle province, in quanto non investita dalla sentenza della Corte costituzionale, è a tutt'oggi valida ed efficace. Competente a rispondere all'istanza di prosecuzione dell'attività ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 resta dunque la Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di ente delegato ex lege dalla Regione., non la medesima Regione, fatta eccezione per l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi, a termini della medesima L.R. n. 27/1998. La scrivente, pertanto, non può dar corso ulteriore alla istanza presentata in quanto la competenza resta in capo all'Ente provinciale che legge la presente per conoscenza. Con la presente, pertanto, in ottemperanza a quanto ordinato dalla sentenza n.22 del 04/01/2022 la scrivente struttura regionale conclude negativamente per difetto di competenza il procedimento attivato da Codesta società con la nota acquisita al prot. regionale n. 663512 del 27/07/2020…*

Copia

- la Città Metropolitana di Roma Capitale in ogni caso non procedeva a concludere il procedimento ex art.6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.;

- ad esito del suddetto Commissariamento disposto con il D.L. n.50 del 17/05/2022 e in ottemperanza a quanto indicato originariamente dal TAR Lazio nella sentenza n. 11590 del 07/09/2022, la società procedeva a presentare istanza al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 che non la riscontrava e a seguito di ricorso al TAR Lazio nuovamente sul silenzio serbato il TAR Lazio con la sentenza n. 10410 del 20/06/2023 ha, come già detto, rivisto radicalmente quanto dallo stesso TAR affermato e ha disposto che la competenza per il rilascio degli art.6bis della L.R. n. 27/1998 (autorizzazione provvisoria nelle more della delocalizzazione) sia in capo alla Regione Lazio.

PRESO ATTO in merito alla situazione attuale dell'impianto che:

- antecedentemente alla sentenza n. 10410 del 20/06/2023 l'impianto è stato oggetto di controlli da parte di ARPA Lazio su richiesta del Comando Carabinieri. In particolare ad esito del sopralluogo del 10/01/2023, con nota prot. n. 9631 del 10/02/2023, acquisita al prot. n. 156387 del 10/03/2023, ARPA Lazio inviava gli esiti del sopralluogo da cui emergeva la …*violazione dell'art. 2 del DPCM 14/11/1997 in quanto i valori delle emissioni sonore rilevate al momento del sopralluogo non sono risultate conformi ai limiti previsti dall'art. 2 del DPCM 14/11/1997 per la Classe I nel periodo di riferimento diurno, tenuto conto che gli Istituti Scolastici rientrano in tale classificazione…* oltre che *…la violazione dell'art. 189 comma 3 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto le indicazioni nel MUD2022 (ved. ALL. 4.2 della relazione tecnica), riferito all'anno 2021, e nel MUD2021 riferito all'anno 2020, sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati contenuti nelle scritture contabili tenute per legge inerenti agli aspetti ambientali (FIR, Registro di C/S, DDT) consentono verosimilmente di ricostruire le informazioni dovute…*;

- dalla relazione suddetta fornita da ARPA Lazio, relativamente alla situazione autorizzativa dell'impianto emerge che *…l'impianto risulta in possesso di certificazione ISO14001 (Scadenza 10/10/2023) e che la Società risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4, 5, 8 (Scadenza nel 2026)…* e che *…la Società M.C.R. Srl, essendo certificata ISO 14001, trasmette semestralmente al Comune di Roma Capitale una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di Atto di Notorietà ai sensi dall'art. 209 comma 2 del D.lgs. 152/ 2006 ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'attività…*;

- ARPA Lazio indica inoltre che *…in merito all'esposto di cui al prot. Arpa Lazio n. 76918 del 04/1172022 (ved. ALL. 1), si ritiene che dal sopralluogo non siano emerse particolari criticità o impatti per le diverse matrici ambientali tali da motivare un'analisi del terreno adiacente all'istituto scolastico "Romolo Balzani"*;

- la Polizia di Roma Capitale in data 10/02/2023 procedeva alla comunicazione di ipotesi di reato per la violazione dell'art. 256 c.1 lett. a) in relazione all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e a quanto dettato dall'art. 318 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- i competenti Uffici di Roma Capitale per le emissioni acustiche con note prot. n. NA5188 del 07/03/2023, acquisita al prot. reg. n. 0285853 del 07/03/2023, e successivamente il SUAP con nota prot. n. 19712 del 14/03/2023, acquisita al prot. reg. n. 0256900 del 14/03/2023, a seguito

di quanto emerso dai controlli hanno richiesto documentazione tecnica atta a sanare quanto rilevato dai controlli suddetti, illustrando gli interventi mitigativi posti in atto a seguito di quanto rilevato, nonché richiesto informazioni sullo stato autorizzativo dell'impianto;

- la società in data 05/04/2023 ha chiesto a Roma Capitale una proroga di 90 giorni per la consegna del Piano di risanamento acustico dell'impianto, proroga successivamente concessa dai competenti uffici di Roma Capitale con nota NA/11141 del 22/05/2023 acquisita al prot. reg. n. 0551050 del 22/05/2023,

- come successivamente indicato dalla stessa società nella nota del 31/07/2023, in data 29 maggio 2023, con misura eseguita il successivo 14 giugno, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, nell'ambito del p.p.n. 15900/2023 R.G. Gip e p.p.n. 3518/2023 R.H.N.R. ha disposotil sequestro preventivo dell'impianto gestito dalla societò e, in particolare, dell'area di circa mq 8000, ubicata in Roma Via dei Gordiani n. 30, identificata al Catasto al foglio 634, particelle n. 373, 375, 240, 241, 242 e 243 di proprietà della M.C.R. Immobiliare s.r.l. nonché delle strutture e mezzi d'opera utilizzati nell'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO che dalla documentazione allegata all'istanza ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. emerge che:

- l'impianto in esame, già esistente, è ubicato nel territorio di Roma Capitale in Via dei Gordiani n. 30, Traversa di Via Casilina, Municipio Roma V e risultava autorizzato a ricevere, per un quantitativo massimo pari a 21.832 ton/anno, le tipologie di rifiuti previsti nell'autorizzazione provvisoria di cui al Decreto n. 178 del 29/11/2004 rilasciata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio, in ultimo rinnovata il 20/12/2017 (scadenza 18/05/2018);

- la documentazione allegata all'istanza al protocollo regionale n. 663512 del 21/07/2020 (come integrata con la documentazione acquisita al prot. reg. n. 1096784 del 16/12/2020), con particolare riferimento alla relazione tecnica è la medesima presentata nel procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presentato alla Città Metropolitana di Roma Capitale e chiuso con esito negativo (cfr. determinazione dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – Gestione Rifiuti DIP0401 della Città Metropolitana prot. n. 0002899 dell'11 gennaio 2021, successivamente impugnata al TAR Lazio che ha respinto il ricorso con Sentenza n.13676/2021);

- nell'istanza art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. la società chiede *…la prosecuzione dell'attività…*, pertanto le modifiche inserite nella suddetta documentazione relativa ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento all'incremento dei quantitativi e degli EER autorizzati) non viene considerato all'interno dell'istanza di autorizzazione provvisoria temporanea finalizzata alla delocalizzazione dell'impianto di che trattasi. Eventuali modifiche in incremento potranno essere richieste e valutate in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il sito definitivo;

- l'area su cui insite l'impianto attuale è in uso alla Società dietro contratto di locazione con la M.C.R. Immobiliare s.r.l. (proprietaria dell'area) del 28/12/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Latina al n. 424, Serie 3 in data 19/01/2016;

- la società fa parte dell'A.I.R.MET. Associazione Italiana Recuperatori Metalli costituitasi nel 2008 con sede nel Comune di Roma ed è la prima associazione nazionale della categoria dei rottamatori;

- dalla documentazione emerge che l'autorizzazione provvisoria riguarda dunque i seguenti rifiuti e quantità:

  - l'impianto di trattamento ha una superficie complessiva di 8.000 mq. per cui inferiore a 1 ettaro:

Area coperta	850 mq
Area scoperta	7.950 mq
Area totale	8.800 mq

  - l'impianto è stato autorizzato a ricevere 21.832 t/anno così come indicato nella proroga di autorizzazione provvisoria Decreto n. 178 del 29/11/2004 rilasciato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio;

  - le operazioni di gestione dei rifiuti che si effettuano presso l'impianto sono: R13 (Messa in riserva) - R12 (Scambio dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) – R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici)

  - i codici EER autorizzati in ingresso all'impianto sono i seguenti:

    - 12.01.01 – limatura e trucioli di materiali ferrosi
    - 12.01.02 – polveri e particolato di materiali ferrosi
    - 12.01.03 – limatura e trucioli di materiali non ferrosi
    - 12.01.04 – polveri e particolato di materiali non ferrosi
    - 15.01.04 – imballaggi metallici
    - 15.01.06 – imballaggi in materiali misti
    - 16.01.06 – veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né sostanze pericolose
    - 16.01.17 – metalli ferrosi
    - 16.01.18 – metalli non ferrosi
    - 16.02.14 – apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16.01.09* a 16.02.13*
    - 16.02.16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15*
    - 17.04.01 – rame, bronzo, ottone
    - 17.04.02 – alluminio
    - 17.04.03 – piombo
    - 17.04.04 – zinco
    - 17.04.05 – ferro e acciaio
    - 17.04.06 – stagno
    - 17.04.07 – metalli misti
    - 17.04.11 – cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
    - 20.01.36 – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*
    - 20.01.40 – metallo
    - 20.03.07 – rifiuti ingombranti

Copia

Nell'allegato B del medesimo Decreto n. 178 del 29/11/2004 viene inoltre riportato che *"presso l'impianto può essere effettuato il deposito temporaneo anche dei rifiuti sotto indicati derivanti esclusivamente dal rifiuto 16.01.06 conferito direttamente all'impianto":*

- 16.01.03 – pneumatici fuori uso
- 16.01.12 – pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
- 16.01.16 – serbatoi per gas liquido
- 16.01.19 – plastica
- 16.01.20 – vetro
- 16.01.22 – componenti non specificati altrimenti
- 16.08.01 – catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)

- la capacità massima di stoccaggio R13 istantanea desunta dalla documentazione presentata è la seguente:

Operazione	Superficie	Quantità
R13	1.450 mq circa	1.400 tonnellate

DATO ATTO che:

- la Direzione Ambiente Area A.I.A. in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con la sentenza n. 10410 del 20/06/2023, con nota prot. n. 740109 del 05/07/2023 ha avviato il procedimento ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i., invitando i competenti uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Roma Capitale, della ASL Roma 2 e di ARPA Lazio, sezione di Roma e Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori, il proprio parere tecnico secondo le proprie competenze relativamente alla conformità dell'impianto al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., ferme restando le criticità localizzative come previsto in particolare dall'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e fermo restando quanto già emerso nell'ambito del procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della Città Metropolitana di Roma Capitale.

- ad ARPA Lazio in particolare è stato richiesto il supporto tecnico istruttorio previsto dalla D.G.R. n. 736 del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del 26/05/2021 con cui è stato adottato il regolamento regionale n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n. 110 del 30/11/2021) rubricato *"Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"*, anche a seguito del sopralluogo effettuato sull'impianto in data 10/01/2023;

- con la medesima comunicazione prot. n. 740109 del 05/07/2023 veniva dunque indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, comma 1, della medesima Legge. Nella nota si indica *...in 15 giorni il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. E' stabilito in 45 giorni il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. I termini suddetti si interrompono in caso di richiesta*

integrazione da parte degli Enti convocati fino alla ricezione delle integrazioni stesse ai fini della definizione del procedimento…;

- con la medesima comunicazione prot. n. 740109 del 05/07/2023 si chiedeva inoltre alla società:

  - *di ottemperare a quanto richiesto dagli uffici competenti di Roma Capitale inviando nell'ambito del presente procedimento il Piano di risanamento acustico richiesto ai fini delle valutazioni di competenza degli uffici capitolini e di ARPA Lazio. I termini per rendere le proprie valutazioni sull'argomento partiranno al momento della ricezione della documentazione richiesta alla società;*

  - *di inviare in ottemperanza a quanto già richiesto apposita istanza/proposta di delocalizzazione dell'impianto necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria in argomento come già indicato nella nota prot. reg. n. 894693 del 19/10/2020.*

- tutta la documentazione tecnico-amministrativa e la documentazione relativa anche al precedente procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata pubblicata sul seguente box dedicato all'istanza:
  https://regionelazio.box.com/v/MCRsrlArt6bis

PRESO ATTO che successivamente alla nota prot. n. 740109 del 05/07/2023 risultano pervenuti le seguenti note/pareri:

- nota ASL Roma 2 servizio Spresal prot. n. 129554 del 07/07/2023, acquisita al prot. n. 751282 del 07/07/2023 che indica che *…non può effettuare attività di consulenza nei confronti delle attività produttive, come stabilito all'art. 13 co. 5 D.Lgs.81/2008.Una colta attivata l'iniziativa, sarà cura del datore di lavoro garantire gli altri aspetti…;*

- nota prot. n. QG/2023/0029715 del 17/07/2023 della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile - Servizio Progetti Stradali e Discipline di Traffico di Roma Capitale che conferma il parere già espresso dallo Scrivente, con l'allegata nota prot. QG 19319 del 19/06/2020, nel quale indica che *… preso atto che l'impianto è esistente e già in attività e che le modifiche riguardano l'assetto interno dell'area dell'impianto, laddove le stesse non caratterizzino variazione sui flussi veicolari generati/attratti, la scrivente Direzione non ha nulla da osservare in merito all'intervento in esame; per le valutazioni circa la regolarità tecnico-amministrativa del passo carrabile esistente, secondo quanto previsto dal Regolamento del Decentramento Amministrativo (D.C.C. n. 10/1999) e dal Regolamento Viario del vigente P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015), si rimanda al Municipio territorialmente competente* ;

- nota prot. n. 17669 del 31/07/2023 del Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale in cui indica che *… in considerazione di alcune recenti interpretazioni, che ritengono necessario per talune attività di trattamento di tutta la pioggia delle acque di piazzale e non della sola prima pioggia, la scrivente Amministrazione evidenziando delle criticità in merito alle predette interpretazioni ha ritenuto di dover applicare dei criteri meno restrittivi, comunicati anche all'Area Attuazione Servizio Idrico Integrate e Risorse idriche" della Regione Lazio con Ns nota prot. NA/8258 del 17.04.2023 e che si allega per comodità di reperimento, che non escludono, previo accertamento analitico, l'applicazione successive di*

*criteri più restrittivi…*Nella nota allegata viene indicato che *…salvo diverse disposizioni impartite dai competenti Uffici della Regione, intende adottare per la valutazione e l'autorizzazione di impianti di trattamento di scarichi idrici delle acque di piazzale soggette all'art. 30, comma 2, del P.T.A.R. Lazio, caratterizzati quali "industriali" in pubblica fognatura, i criteri indicati di seguito:*

- *Le attività che su piazzali esposti agli agenti atmosferici effettuano lo stoccaggio e la movimentazione di rifiuti e/o rottami, saranno vincolate secondo il caso al trattamento delle acque reflue fino ad almeno i primi 20 mm di pioggia caduti dopo 48 h senza precipitazioni (5 mm di prima pioggia più ulteriori 15 mm) con l'obbligo di sottoporre ad auto campionamento analitico almeno 3 volte l'anno anche le successive acque recapitate direttamente in fognatura al fine di verificare l'assenza di sostanze inquinanti. Il prelievo e l'analisi dei campioni saranno affidati all'iniziativa privata, affiancando così l'attività ispettiva istituzionalmente demandata all'A.R.P.A. Lazio.*

- *L'eventuale superamento dei limiti delle acque successive ai predetti 20 mm comporterà l'adozione di ulteriori sistemi di trattamento di tutte le acque.*

- *Restano fermi tutti gli altri obblighi in materia di realizzazione dei piazzali destinati ai predetti stoccaggi allo scoperto (impermeabilizzazione, eventuali cordoli di contenimento dei reflui, ecc.)…*;

- nota prot. n. NA18194 del 04/08/2023, di Roma Capitale - Prevenzione Inquinamento acustico e elettromagnetico – Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, acquisita al prot. reg. n. 883038 del 04/08/2023, che rappresenta, anche in riferimento a quanto indicato nella nota di riavvio prot. n. 740109 del 05/07/2023, che *… in data 31/07/2023, con nota prot. NA17720, è pervenuta allo scrivente Ufficio da parte della M.C.R. Srl un'ulteriore richiesta di proroga per la consegna del piano di risanamento acustico rispetto a quella già concessa con nota prot. NA11141 del 22/05/2023, che prevedeva la consegna della documentazione tecnica entro il 17/08/2023. Nella nota del 31/07/2023, che ad ogni buon fine si allega alla presente, si rappresenta che l'impianto in oggetto, dal giorno 14/06/2023 è stato sottoposto a sequestro preventivo dal Gip presso il Tribunale di Roma nell'ambito del p.p.n. 15900/2023 R.G. Gip e p.p.n. 3518/2023 R.G.N.R., pertanto l'impianto non sarà accessibile fino a dissequestro per l'attuazione del piano di risanamento. Lo scrivente Ufficio non potrà quindi esprimere i| proprio parere obbligatorio di competenza fino alla presentazione da parte della M.C.R. Srl della documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica previsti nel piano di risanamento…*;

- nota CMRC Dipartimento III prot. n. CMRC-2023-0129477 del 10/08/2023, acquisita al prot. n. 903130 del 11/08/2023, in cui, premesse le criticità di carattere localizzativo (urbanistiche, edilizie e di conformità con i criteri localizzativi del Piano dei Rifiuti) per quanto di competenza *… prende atto che gli scarichi delle acque di prima pioggia avverrà in fognatura comunale: per tale tipologia di scarichi la competenza al rilascio del parere e/o autorizzazione è in capo al Comune di Roma Capitale. Qualora ci fossero abbancamenti di rifiuti all'aperto non adeguatamente coperti che, a contatto con la pioggia per tutta la durata dell'evento meteorico, possano rilasciare materie inquinanti, il Proponente dovrà depurare tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) così come prescritto dall'art.30, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.T.A.R., il quale precisa che gli apporti meteorici successivi alla prima*

pioggia possono essere scaricati senza trattamento solo se il rischio di dilavamento degli inquinanti si esaurisce con la prima pioggia.

Relativamente alle emissioni in atmosfera si prescrive quanto segue:

- *Limitare l'altezza di caduta del materiale nelle movimentazioni dei rifiuti;*
- *Limitare la velocità della circolazione dei mezzi;*
- *Installare barriere frangivento intorno all'impianto al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità;*
- *Evitare cumuli di rifiuti di altezza maggiore alle barriere frangivento presenti;*
- *Movimentare, depositare e trattare i rifiuti e i materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso;*
- *Pulire regolarmente l'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.);*
- *Mantenere i macchinari in efficienza e buona funzionalità attraverso operazioni di manutenzione periodica;*
- *Adottare, durante le operazioni di messa in sicurezza, adeguate procedure al fine di evitare la possibile dispersione di polveri diffuse e/o fuggitive dotandosi, ad esempio, di macchinari di aspi-razione e effettuando tutte le operazioni di bonifica in apposita area sotto copertura;*
- *Immagazzinare eventuali bombole e i bomboloni contenenti HCFC, CFC e HCF in locali dove siano presenti sfiati e/o finestre; le bombole dovranno essere disposte in apposite rastrelliere fissate alla parete e dotate di catene o cinghie per immobilizzare la bombola;*
- *Mantenute in piena efficienza e manutenzione, come da libretto del costruttore, eventuali apparecchiature utilizzate per l'aspirazione dei gas refrigeranti, la strumentazione per l'esplosione degli airbag e le pompe antideflagranti per l'aspirazione degli oli;*
- *Durante le operazioni di taglio mediante l'utilizzo di un cannello ossigeno-propano utilizzare un dispositivo a riciclo interno dell'aria con filtro a carboni attivi se le operazioni di taglio sono in misura non superiore alle cinque ore settimanali, come stabilito dalla determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Roma Capitale DPT0302 n. 3674 del 06/12/2022, altrimenti il sistema di aspirazione dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di convogliamento e scarico in atmosfera per mezzo di camino e soggetto ai limiti di emissione di legge in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni (tipo di inquinante, concentrazione, portata, flusso di massa, tipo di impianto di abbattimento ed altezza del punto di emissione);*
- *Riportare su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI comma 2.8, dell'allegato alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 s.m.i., le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo: tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;*
- *Comunicare alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso.*

  Per quanto non espressamente riportato nel presente parere dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs.03/04/2006, n. 152, Parte III e V;

- nota prot. n. QI/2023/0144795 del 21/08/2023, acquisito al prot. n. 917949 del 21/08/2023, inviato anche al Municipio V di Roma Capitale Direzione Edilizia, con cui Roma Capitale

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - Servizio Coordinamento Tecnico delle attività relative ai diversi tipi di inquinamento, esprime il parere urbanistico confermando quanto già espresso con i pareri i pareri già rilasciati con prot. QI 16506/2019, prot. QI 68864/2020 e prot. QI 97028/2020, concludendo che:

> *…sotto l'aspetto urbanistico, questo Ufficio ritiene che l'istanza di cui all'oggetto, non sia compatibile con la disciplina degli usi del suolo, di cui all'art. 62 delle NTA vigenti, in relazione alla destinazione urbanistica dell'area ed in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 102 delle NTA del PRG vigente.*
>
> *Dal punto di vista edilizio, in merito alla legittimità delle preesistenze, in considerazione anche della dichiarazione, da parte dell'Avv. Prof. Francesco Scalia, nelle "Osservazioni preavviso di rigetto MCR", in cui dichiara che : […] l'intero impianto è stato realizzato in forza di titoli edilizi tutti rilasciati dal Comune di Roma, si rimanda al Municipio Roma V, la verifica della conformità dello stato dei luoghi ai titoli edilizi rilasciati, in quanto ai sensi del "Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con delibera C.C. n. 10 dell'8.02.19 99, è competente per territorio.*
>
> *Per quanto riguarda l'aspetto sanitario, per le verifiche di competenza degli Uffici/Enti preposti alla tutela della salute, si dovrà valutare la compatibilità dell'impianto all'interno dell'area vasta oltre che rispetto all'edificato esistente residenziale e non residenziale, anche rispetto alle previsioni urbanistiche e le relative capacità insediative/abitanti previsti.*
>
> *A tal proposito, si rappresenta che nella fascia dei 200 mt. dall'impianto in questione, oltre al Piano Particolareggiato Comprensorio Casilino, ricadono le seguenti destinazioni di P.R.G:*
>
> - *ad Est, Sistema insediativo Città consolidata Programmi Integrati Tessuto di espansione novecentesca a tipologia edilizia libera T3, all'interno del Programma Integrato denominato "PRINT CC mun. VI Casilino 23 Città consolidata" di cui a gli artt. 44, 45, 48 e 50 delle NTA del PRG vigente;*
> - *Nord la scuola per l'infanzia "Romolo Balzani"…*;

- Parere ARPA Lazio ai sensi del Regolamento n. 21/2021, prot. n. 60633 del 06/09/2023, acquisita al prot. reg. n. 970968 del 06/09/2023 che evidenzia quanto correttamente indicato nella documentazione fornita relativamente alla divisione delle aree in planimetria, alla gestione e i tipi di trattamenti effettuati sui rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi con produzione di MPS ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione e i tipi di trattamenti effettuati sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (non pericolosi), facendo riferimento all'All. VII e VIII del D.lgs. 49/2014 e s.m.i., gestione e le modalità di messa in riserva R13 dei "rifiuti non pericolosi", alla gestione e i tipi di trattamenti effettuati sui rifiuti di imballaggi in materiali misti (EER 150106) nel caso di operazione di recupero R13 e R12, alla la gestione e i tipi di trattamenti effettuati sui cavi elettrici (EER 170411) nel caso di operazione di recupero R13 e R4, alla gestione e i tipi di trattamenti effettuati sui veicoli fuori uso "bonificati" (EER 160106) nel caso di operazione di recupero R13 e R12, alla modalità di controllo della radioattività sui rottami metallici e sui RAEE in ingresso, ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 101/2020. ARPA Lazio a seguito di quanto indicato nella documentazione raccomanda quanto segue:
  - *preliminarmente, in relazione al bilancio di massa riportato nella documentazione agli atti (vedere a titolo esemplificativo pagg. 30- 31, 37-38 della relazione tecnica), si osserva che qualora il quantitativo di rifiuti prodotti derivanti dalle operazioni di trattamento R4 sui rottami metallici e sui RAEE, identificati con la voce "perdite di processo", fosse ritenuto vincolante nell'atto autorizzativo da rilasciare, si rischierebbe*

di prescrivere dei vincoli che potrebbero poi verosimilmente non essere rispettati e pertanto essere soggetti a violazione a valle di un controllo da parte degli Enti competenti;

- *mantenere separati i rifiuti in ingresso, con particolare attenzione, in particolar modo, a quelli appartenenti alla categoria 19XXYY, da quelli prodotti a valle del trattamento/recupero dei rifiuti, e assicurare anche una corretta e lineare gestione documentale del flusso dei rifiuti in ingresso e in uscita all'impianto;*
- *inviare ad impianti terzi autorizzati per operazioni da R1 a R12 i rifiuti che vengono sottoposti alla mera messa in riserva R13 presso l'impianto;*
- *nella planimetria visionata "Tav.rifiuti.pdf - datata 16 Dicembre 2020" sono rappresentati, tra i macchinari, n. 2 presse mobili, n. 1 pressa idraulica (B1), n. 1 spellacavi, n. 1 cesoia mobile. Rappresentare in planimetria anche la "cesoia per metalli" menzionata nella relazione tecnica (pag. 54). Altresì si richiede di inserire in planimetria la legenda relativa ai diversi manufatti insistenti sull'area (a titolo esemplificativo e non esaustivo i manufatti "D1-B2-C1 etc.." indicati in planimetria ma non definiti in una legenda bensì descritti unicamente nella relazione tecnica);*
- *tenuto conto che le operazioni di recupero oggetto dell'istanza di autorizzazione sono finalizzati, oltre che alla produzione di End of Waste conforme ai richiamati regolamenti UE, anche alla produzione di MPS conforme ai punti richiamati in relazione del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., si ritiene che per la produzione delle ex MPS (ora End of Waste) di cui ai richiamati punti del D.M 05/02/1998 e s.m.i, a parere della scrivente Agenzia, l'istanza in esame sia riconducibile alla richiesta di autorizzazione "caso per caso" per la produzione di End of Waste ai sensi del comma 3 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Premesso che affinché un rifiuto cessi di essere tale dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., ivi compreso che esista un mercato o domanda per il materiale recuperato, in riferimento al citato dettato normativo ed alle ulteriori indicazioni contenute nelle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.", approvate con Delibera SNPA Doc. n. n. 41/2022, si ritiene che la documentazione trasmessa debba essere integrata con la documentazione utile al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..2 Deve, altresì, essere presentato ed allegato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.*

- Relativamente alla conformità tecnica dell'impianto al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. ARPA Lazio nella suddetta nota evidenzia che *...non avendo quindi la Società richiesto il conferimento presso l'impianto dei rifiuti con EER 160104*, né di effettuare la relativa messa in sicurezza, si ritiene che l'impianto non necessiti di dotarsi di tutti i diversi settori previsti dal D.lgs. 209/2003- Allegato I3, al di fuori del settore di messa in riserva R13- trattamento R12 del rifiuto con codice EER 160106, del settore di messa in riserva dei rifiuti in ingresso appartenenti alle categorie EER 1601XX4 e 1608XX5 e del settore adibito al recupero R4 dei rifiuti con codice EER 160116-160117-160118-160122, né necessiti di dotarsi dei sistemi di spillaggio e decantazione, poiché non necessari nel caso de quo. Ad ogni buon conto si ravvisa che in planimetria risultano ben delimitate e definite le aree adibite alla messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi in ingresso e provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso (effettuato presso altri impianti conferitori), nonché appartenenti alle categorie EER menzionate, e le aree adibite all'operazione di recupero R12- R4 e allo stoccaggio delle MPS*

prodotte. Altresì, in merito ai presidi minimi ambientali di cui al D.lgs. 209/2003 e s.m.i, a seguito dei rilievi emersi nel corso del sopralluogo effettuato dal personale tecnico della scrivente Unità in data 10/01/2023, è emerso che il piazzale dell'impianto risulta dotato di pavimentazione realizzata in cemento industriale (in alcuni tratti caratterizzato da segni di deterioramento), che è presente un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e che l'intero perimetro dello stabilimento risultava delimitato da barriere costituite sia da muratura in cemento che metalliche (sul lato est e sul lato nord erano altresì presenti barriere a verde). Facendo seguito a quanto già rilevato con ns. nota prot. n. 48234 del 27/07/2019, si evidenzia la necessità che la Società attesti le caratteristiche tecniche della pavimentazione esistente e garantisca l'impermeabilizzazione della stessa con interventi di manutenzione periodica. In merito alla regimentazione e trattamento di tutte le acque di dilavamento del piazzale, sia di prima che di seconda pioggia, si rimanda al parere di competenza della CMRC…;

- ARPA Lazio con particolare riferimento alle richieste di modifica in incremento indicate nell'originaria richiesta ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica e conclude che …*Fermo restando le valutazioni da parte di codesta Regione circa la possibilità di autorizzare quanto richiesto dalla Società, tenuto conto della natura infiammabile di alcuni rifiuti che saranno gestiti nell'impianto unitamente al notevole incremento dei rifiuti richiesti nonché alla presenza di un distributore carburante, attiguo all'insediamento industriale, si ritiene debba essere tenuta massima attenzione ai quantitativi di rifiuti gestibili istantaneamente presso l'impianto stesso. Infine, si coglie l'occasione per ricordare all'Autorità procedente l'entrata in vigore (9 novembre 2022) del D.M. 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" per un'eventuale integrazione e recepimento nel procedimento in esame. Per tutto quanto non espressamente richiamato, si rimanda alla normativa vigente in materia di rifiuti (Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e ai presidi ambientali prescritti nell'Allegato I del D.lgs. 209/2003 e s.m.i. ove applicabili nel caso de quo*;

PRESO ATTO che la società:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 1027700 del 19/09/2023, in risposta a quanto richiesto nella nota prot. n. 740109 del 05/07/2023, ha trasmesso:

  - la relazione tecnica relativa al Piano di risanamento acustico da attuare una volta ottenuto l'accesso all'area di pertinenza dell'impianto dopo il dissequestro dello stesso (relazione già trasmessa all'ufficio di Roma Capitale in data 15/05/2023). Nella relazione vengono individuati una serie di interventi di mitigazione sia riorganizzativi del ciclo produttivo, sia di mitigazione passiva volti a ridurre le emissioni sonore nel rispetto dei limiti di cui al Piano di classificazione acustica del Comune di Roma Capitale. Preliminarmente verrà verificata l'efficacia degli interventi di mitigazione previsti;

  - copia contratto di comodato d'uso gratuito di bene immobile tra la società proprietaria Mediaservice Recycling s.r.l. e la M.C.R. S.r.l. dell'immobile sito in Roma, Via di Salone n. 129, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 294, particella 2430, ai fini della delocalizzazione dell'impianto.
    La società dichiara *che …avendo la necessità di una sede maggiormente adeguata all'esercizio della propria attività, allega il contratto sopra riportato quale proposta di delocalizzazione in un nuovo sito del proprio impianto*;

- con pec acquisita al prot. n. 115339 del 13/10/2023 ha consegnato gli elaborati grafici relativi all'attuale stato dei luoghi conforme allo stato dei luoghi ed escluse le modifiche inserite nella documentazione relativa ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento all'incremento dei quantitativi e degli EER autorizzati), nonché aggiornati secondo quanto richiesto da ARPA Lazio nel parere su menzionato.

TENUTO CONTO come già indicato in premessa, anche in risposta ad alcune delle criticità emerse nell'ambito dei pareri pervenuti, che in merito alle richieste integrative rispetto le modifiche inserite nella suddetta documentazione relativa ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento all'incremento dei quantitativi e degli EER autorizzati), le stesse non vengono considerate all'interno del presente procedimento relativo all'istanza di autorizzazione provvisoria temporanea ex art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. finalizzata alla delocalizzazione dell'impianto di che trattasi. Eventuali modifiche in incremento potranno essere richieste e valutate in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il sito definitivo;

RITENUTO che:

- in merito al trattamento delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale pavimentato dove avvengono lavorazioni e stoccaggi, tenuto conto della tipologia di trattamento effettuato dall'impianto attuale (*il sistema di depurazione adottato dall'opificio prevede il pretrattamento inizialmente delle acque di prima e seconda pioggia, mediante invio in una vasca dove avviene una dissabbiatura preliminare di tutte le acque e successivamente la disoleazione delle particelle d'olio mediante pacchi lamellari. Successivamente dopo un congruo periodo di attesa le acque di prima pioggia sono inviate ad un ulteriore trattamento chimico-fisico mentre le acque di seconda pioggia sono inviate in pubblica fognatura*) e del carattere provvisorio dell'autorizzazione nel sito in esame, lo stesso debba essere adeguato come indicato dal competente Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale. L'impianto quindi dovrà essere in grado di trattare almeno i primi 20 mm di pioggia caduti dopo 48 h senza precipitazioni (5 mm di prima pioggia più ulteriori 15 mm) con l'obbligo di sottoporre ad auto campionamento analitico almeno 3 volte l'anno anche le successive acque recapitate direttamente in fognatura al fine di verificare l'assenza di sostanze inquinanti. La società dovrà presentare relazione e progetto di adeguamento all'Autorità Competente e al Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale. Il prelievo e l'analisi dei campioni saranno affidati all'iniziativa privata, affiancando così l'attività ispettiva istituzionalmente demandata all'A.R.P.A. Lazio. L'eventuale superamento dei limiti delle acque successive ai predetti 20 mm comporterà l'adozione di ulteriori sistemi di trattamento di tutte le acque;

- in merito alla verifica preliminare dell'impatto acustico, come indicato nella nota prot. n. NA18194 del 04/08/2023, di Roma Capitale - Prevenzione Inquinamento acustico e elettromagnetico – Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, la messa in esercizio temporanea dell'impianto ai sensi dell'art. 6bis debba essere subordinata all'espressione del| parere obbligatorio di competenza del suddetto ufficio, subordinato alla presentazione da parte della M.C.R. Srl della documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica previsti nel piano di risanamento, che la stessa società potrà ottemperare esclusivamente a valle del dissequestro dell'impianto (…*dal giorno 14/06/2023 è stato sottoposto a sequestro preventivo dal Gip presso il Tribunale di Roma nell'ambito del p.p.n. 15900/2023 R.G. Gip e p.p.n. 3518/2023 R.G.N.R., pertanto l'impianto non sarà accessibile fino a dissequestro per l'attuazione del piano di risanamento…*);

PRESO ATTO per gli aspetti localizzativi dell'impianto della motivazione principale di diniego riportata nella determinazione dirigenziale del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale – Gestione Rifiuti DIP0401 della Città Metropolitana prot. n. 0002899 dell'11 gennaio 2021, ovvero che il *... diniego emesso dall'ASL Roma 2 prot. n. 146690/2019 del 12/08/2019, nonchè quanto contenuto nel diniego emesso da Roma Capitale con prot. n. QL 45109 del 01/07/2020, acquisito con prot. n. 99212 del 01/07/2020, sia vincolante, imprescindibile e non superabile, vista la presenza in adiacenza dell'impianto di un edificio sensibile quale la Scuola per l'infanzia "Romolo Balzani" e la presenza di edificato residenziale nella fascia dei 200 m dall'impianto…*;

CONSIDERATO che:

- i pareri non favorevoli pervenuti (in particolare ASL Roma2 e Roma Capitale Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale) riguardano esclusivamente aspetti localizzativi dell'impianto e, secondo quanto indicato nell'art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. *…nel caso in cui, in sede di procedimento* (autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006)*, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti…* e che dunque l'Ente competente autorizza *….la prosecuzione dell'attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato I del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell'ambito dei singoli procedimenti, e comunque l'individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi*;

- i pareri pervenuti relativamente agli aspetti di conformità tecnica dell'impianto, sono tutti favorevoli con prescrizioni, ovvero non ostativi al rilascio dell'autorizzazione provvisoria ex art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. per la quale devono essere valutati i soli requisiti tecnici di conformità al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., fermo restando che le criticità localizzative presentate necessitano la futura delocalizzazione da attuarsi entro 24 mesi dall'emissione della presente determinazione;

- rispetto ai pareri non espressi nell'ambito della tempistica definita nel procedimento, ai sensi dell'art. 14bis comma 4 della L.241/1990 *…la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché' quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché' implicito;*

TENUTO CONTO:

- l'impianto non è individuabile come centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in quanto non riceve in ingresso i veicoli fuori uso da bonificare identificati con il codice EER 160104*, ma riceve in parte rifiuti provenienti anche dal trattamento dei veicoli fuori uso trattandosi per lo più di un impianto di rottamazione di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi;

- la società prima della riattivazione dell'esercizio dovrà aggiornare/integrare la garanzia finanziaria ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. per un importo pari ad € 358.320,00 (euro trecentocinquantottotrecentoventi/00);

VISTI gli elaborati tecnici redatti dall'Ing. Domenico Grillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A 37164, per conto della M.C.R. s.r.l., allegati all'istanza, come integrati a seguito di quanto richiesto nell'ambito del procedimento;

TENUTO CONTO delle prescrizioni operative riportate nei Pareri/Note degli enti emerse nel procedimento che la società è tenuta a rispettare;

ESAMINATA la documentazione pervenute dalla società e ritenute esaustive e sufficienti ai fini della autorizzazione temporanea da rilasciare;

RITENUTI acquisiti positivamente, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., tutti gli altri pareri non espressi dagli Enti e Servizi convocati in Conferenza;

DETERMINA

in ottemperanza sentenza TAR Lazio Roma, sezione V n. 10410 del 20/06/2023 e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la documentazione e relative integrazioni presentate dalla Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l., C.F. 00463180588 e P.I. 01175200599, utili al rilascio dell'autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e rottamazione rifiuti non pericolosi nel sito provvisorio di Roma, Via dei Gordiani n. 30;

2. di autorizzare temporaneamente la Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l., C.F. 00463180588 e P.I. 01175200599, ai sensi dell'art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i., per la durata di 24 mesi (due anni) a partire dalla data del presente atto, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ferrosi e non ferrosi sito provvisoriamente in Roma, Via dei Gordiani n. 30, nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico alla presente autorizzazione e subordinata alle seguenti condizioni:

    a. una volta ottenuto l'eventuale dissequestro dell'impianto e l'accessibilità al sito, la messa in esercizio temporanea dell'impianto ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. è subordinata all'espressione del parere obbligatorio di competenza di Roma Capitale - Prevenzione Inquinamento acustico e elettromagnetico – Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, successivo alla presentazione da parte della M.C.R. Srl della documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica previsti nel piano di risanamento consegnato. La società a tal fine dovrà fornire alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA Lazio e al Comune di Roma Capitale una relazione relativa alle opere realizzate corredata da documentazione fotografica, nonché delle verifiche effettuate ai fini dell'ottenimento del parere obbligatorio di competenza del suddetto ufficio di Roma Capitale. Tale parere una volta ottenuto dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente, prima della messa in esercizio dell'impianto;

b. adeguamento del sistema di trattamento delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali scoperti oggetto delle lavorazioni e degli stoccaggi effettuati. L'impianto dovrà essere in grado di trattare almeno i primi 20 mm di pioggia caduti dopo 48 h senza precipitazioni (5 mm di prima pioggia più ulteriori 15 mm) con l'obbligo di sottoporre ad auto campionamento analitico almeno 3 volte l'anno anche le successive acque recapitate direttamente in fognatura al fine di verificare l'assenza di sostanze inquinanti. La società dovrà presentare relazione e progetto di adeguamento all'Autorità Competente e al Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale. Il prelievo e l'analisi dei campioni saranno affidati all'iniziativa privata, affiancando così l'attività ispettiva istituzionalmente demandata all'A.R.P.A. Lazio. L'eventuale superamento dei limiti delle acque successive ai predetti 20 mm comporterà l'adozione di ulteriori sistemi di trattamento di tutte le acque;

c. aggiornamento/integrazione/presentazione da inviare prima della riattivazione dell'esercizio dell'impianto delle previste garanzie finanziarie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 755/2008, come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 358.320,00 (euro trecentocinquantottotrecentoventi/00). La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire l'intera durata della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, e dovrà essere redatta secondo gli schemi di polizza previsti dalla D.G.R. n. 239/2009 – Allegato "B", intestata alla Regione Lazio e fare esplicito riferimento al presente atto. L'importo potrà essere ridotto in caso la società risulti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della D.G.R. n. 5/2017;

3. di stabilire, stante le criticità localizzative dell'impianto esistente emerse nel precedente procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come confermate nel procedimento di cui alla presente autorizzazione, che ai sensi dell'art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. che la società al termine dei 24 mesi della presente autorizzazione dovrà cessare l'attività dell'impianto nel sito in cui è attualmente ubicato avviandone la dismissione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché provvedendo preliminarmente alla delocalizzazione del medesimo impianto nel sito già individuato (Via di Salone n. 129, secondo il Contratto di Comodato d'uso presentato nell'ambito del procedimento) ovvero in altro sito idoneo individuato dalla medesima società. La delocalizzazione dovrà essere avviata entro 6 mesi dalla data della presente determinazione, inviando agli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione l'istanza e il progetto contenente la localizzazione definitiva;

4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti che, dall'attività esercitata, derivi danno o pericolo per la pubblica salute e per l'ambiente ovvero nei casi di accertata violazione delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni riportate nel presente atto e nell'allegato tecnico allo stesso;

5. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la società dall'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo svolgimento dell'attività autorizzata;

6. di stabilire che la società dovrà mettere in atto tutte le misure cautelative previste dal Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006;

7. di richiamare che, secondo quanto disposto dal DPR 445/00, art. 73, il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;

8. di richiamare che la Regione Lazio si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione sono tutti archiviati presso il Sistema informativo regionale e, al fine di consentirne la consultazione da parte del pubblico, potranno essere richiesti agli Uffici competenti della Direzione Regionale Ambiente.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l. e trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL Roma 2, ad ARPA Lazio, sezione di Roma e Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori oltre che al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n.104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Copia

ALLEGATO TECNICO

alla Determinazione dal titolo "Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l. C.F. 00463180588 e P.I. 01175200599 – Ottemperanza sentenza TAR Lazio Roma, sezione V n. 10410 del 20/06/2023 – Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i.e dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. per l'impianto di stoccaggio e rottamazione rifiuti non pericolosi sito in Roma, Via dei Gordiani n. 30"

Gestore:	Materiale Commercio Ricupero M.C.R. s.r.l.
C.F. :	00463180588
P.IVA :	01175200599
Sede Legale:	Piazza Paolo VI, 1 - Latina
Sede Operativa:	Via dei Gordiani n. 30 - Roma
Durata:	2 anni a partire dalla data della determinazione

Copia

A. UBICAZIONE IMPIANTO

Inquadramento territoriale

L'impianto è ubicato nel territorio di Roma Capitale in Via dei Gordiani n° 30, traversa di Via Casilina, Municipio Roma V (ex Municipio VI).

L'impianto è individuato al Catasto nel foglio 634, particelle 373, 375, 240, 241, 242 e 243.

L'impianto è individuato all'interno della Carta Tecnica Regionale n° 374110 (Roma Sud Est) e le coordinate geografiche del baricentro sono 41°52'44.8" N; 12°33'13.2" E.

L'attività di gestione dei rifiuti è svolta all'interno di un'area dotata di pavimentazione impermeabile realizzata in calcestruzzo.

L'area è dotata di recinzione realizzata con muretto in cls e rete metallica e pannelli in acciaio e accesso regolato da un cancello in acciaio con ingresso ubicato lungo la strada via dei Gordiani.

B. DESCRIZIONE ATTIVITA' E RIFIUTI AUTORIZZATI

L'impianto ha una capacità autorizzata di **21.832 t/anno** così come indicato nella proroga di autorizzazione provvisoria Decreto n. 178 del 29/11/2004 rilasciato dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio.

Le operazioni di gestione dei rifiuti che si effettuano presso l'impianto sono: R13 (Messa in riserva) - R12 (Scambio dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) - R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici).

L'impianto in sintesi effettua l'operazione di messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti non pericolosi, riduzione volumetrica e/o cesoiatura, operazioni di smontaggio della componentistica dei RAEE non pericolosi e di spellatura dei cavi in rame, nonché le operazioni R13 – R12 e R4 di cui all'Allegato C- Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Le operazioni di cui sopra sono in parte finalizzate alla produzione di MPS di metalli ferrosi quali ferro e acciaio e di MPS di metalli non ferrosi quali alluminio, essendo la società in possesso dell'Attestato di Conformità di cui al Regolamento 333/2011 (Attestato n. IT11/0816 con scadenza al 10/10/2023). Il rame ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti non viene sottoposto alle operazioni di cui al Regolamento "End of Waste" bensì viene conferito presso impianti di trattamento terzi come rifiuto avente codice EER 191203 – Metalli non ferrosi.

I codici EER autorizzati in ingresso all'impianto sono i seguenti:

- 12.01.01 – limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12.01.02 – polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12.01.03 – limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12.01.04 – polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 15.01.04 – imballaggi metallici
- 15.01.06 – imballaggi in materiali misti
- 16.01.06 – veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né sostanze pericolose
- 16.01.17 – metalli ferrosi
- 16.01.18 – metalli non ferrosi
- 16.02.14 – apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce da 16.01.09* a 16.02.13*
- 16.02.16 – componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15*
- 17.04.01 – rame, bronzo, ottone
- 17.04.02 – alluminio
- 17.04.03 – piombo
- 17.04.04 – zinco
- 17.04.05 – ferro e acciaio
- 17.04.06 – stagno
- 17.04.07 – metalli misti
- 17.04.11 – cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
- 20.01.36 – apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*
- 20.01.40 – metallo
- 20.03.07 – rifiuti ingombranti

Nell'allegato B del medesimo Decreto n. 178 del 29/11/2004 viene inoltre riportato che *"presso l'impianto può essere effettuato il deposito temporaneo anche dei rifiuti sotto indicati derivanti esclusivamente dal rifiuto 16.01.06 conferito direttamente all'impianto":*

- 16.01.03 – pneumatici fuori uso
- 16.01.12 – pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
- 16.01.16 – serbatoi per gas liquido
- 16.01.19 – plastica
- 16.01.20 – vetro

Copia

- 16.01.22 – componenti non specificati altrimenti
- 16.08.01 – catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)

L'impianto ha una superficie totale riportata nella seguente tabella:

Area coperta	850 mq
Area scoperta	7.950 mq
Area totale	8.800 mq

Rifiuti e m.p.s. in uscita dall'impianto

Codice EER	Descrizione del rifiuto	Normativa tecnica di settore inerente le caratteristiche merceologiche delle MPS in uscita dall'impianto
15 01 04	imballaggi metallici	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	punto 5.1.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
16 01 17	metalli ferrosi	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)
16 01 18	metalli non ferrosi	punto 5.1.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	punto 5.1.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
17 04 01	rame, bronzo, ottone	Regolamento UE n° 715/2013 (Tipologia 3.2 – D.M. 5/2/98)
17 04 02	alluminio	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologie 3.1 e 3.2 – D.M. 5/2/98)
17 04 03	piombo	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
17 04 04	zinco	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
17 04 05	ferro e acciaio	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)
17 04 06	stagno	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
17 04 07	metalli misti	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	Regolamento UE n° 333/2011
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
19 12 02	metalli ferrosi	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)
19 12 03	metalli non ferrosi	punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98
20 01 40	metalli	Regolamento UE n° 333/2011 (Tipologia 3.1 – D.M. 5/2/98)

Materia prima seconda	Caratteristiche merceologiche secondo la normativa tecnica di settore	Successivo invio
metalli ferrosi e non ferrosi, leghe	Regolamento UE n. 333/2011, Regolamento UE n. 715/2013 e DM 5/2/98	industria metallurgica

Rifiuti autoprodotti dalla società e non derivanti dai processi di trattamento rifiuti da gestirsi in deposito temporaneo:

Codice EER	Descrizione	Quantità annue (kg)	Operazioni successive svolte presso terzi
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	30	D15
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	1.250	R13
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	1.250	R13
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	5	D15
16 01 07*	Filtri dell'olio	30	D15
16 06 01	Batterie al piombo	70	R13
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	15	D15

L'area per il deposito temporaneo dei rifiuti sarà separata fisicamente, mediante l'utilizzo di cassoni ed imballaggi separati, dalle zone dove si procede allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dall'esterno.

La capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata è la seguente:

Operazione	Superficie	Quantità
R13	1.450 mq circa	1.400 tonnellate

Descrizione del sito

Nell'area dell'impianto sono presenti i seguenti manufatti

- pesa per autocarri,
- locale pesa,
- capannone con annessa tettoia e n. 3 locali,
- fabbricato adibito ad uso mensa, spogliatoi, servizi igienici e docce,
- fabbricato adibito ad uso uffici ed abitazione del custode,
- manufatto adibito a deposito bombole di gas,
- manufatto adibito ad uso ripostiglio,
- fabbricato adibito ad uso archivio,
- manufatto adibito ad uso magazzino,
- tettoia,

- manufatto adibito a deposito attrezzi.

All'interno dell'area sono ubicati i seguenti manufatti:

- portale radiometrico - situato in prossimità dell'ingresso dell'impianto e a ridosso della pesa autocarri; realizzato con profilati in acciaio installati su pavimentazione industriale, sul quale sono installati rilevatori di radioattività;

- pesa per autocarri, situata in prossimità dell'ingresso dell'impianto subito a seguire il portale sopra menzionato - realizzata in materiale metallico ed incassata nella pavimentazione industriale;

- locale pesa (indicato in planimetria TE come D1) - realizzato con struttura in muratura portante e tamponatura realizzate in blocchi forati; presenta al suo interno una suddivisione in due ambienti realizzate tramite tramezzatura in muratura. La copertura, di tipo piana è realizzata in calcestruzzo armato. Le finestrature presenti, che offrono un soddisfacente livello di aerazione e ingresso di luce all'interno del locale, sono realizzate in materiale metallico; la superficie finestrata rispetterà quanto richiesto dalla normativa vigente e la pavimentazione è facilmente lavabile;

- capannone con annessa tettoia e n. 3 locali (indicato in planimetria TE come G1) realizzato in muratura perimetrale portante con mattoni pieni e malta cementizia; al di sopra della muratura è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo armato su cui poggia la copertura. Quest'ultima è realizzata con travi IPE in acciaio su cui sono installati pannelli di lamiera grecata. Adiacente al capannone è presente una tettoia costruita con pilastri metallici del tipo IPE su cui poggiano delle travi reticolari anch'esse in materiale metallico; al di sopra sono installati pannelli in lamiera grecata. I tre locali posti al di sotto della tettoia sono realizzati in muratura di mattoni e malta cementizia. La copertura è piana. Le finestrature presenti sono protette da una griglia realizzata in materiale metallico e garantiscono un soddisfacente ricambio d'aria; le serrande di chiusura sono realizzate in materiale metallico. La superficie in pianta è di ca. 440,00 mq. e l'altezza massima è di ca. 6,65 m. La pavimentazione, di tipo industriale, è realizzata in calcestruzzo armato;

- fabbricato adibito ad uso mensa, spogliatoi, servizi igienici e docce (indicato in planimetria TE come H1) - realizzato con muratura perimetrale portante con mattoni forati, mattoni di tufo e malta cementizia; al suo interno è realizzato un controsoffitto in laterizio e calcestruzzo. La copertura è realizzata con travi IPE in acciaio e sovrastante copertura in lamiera di materiale metallico; al suo interno sono realizzate suddivisioni a mezzo tramezzature in muratura di forati; le finestrature presenti sono realizzate con materiale metallico;

- fabbricato adibito ad uso uffici ed abitazione del custode (indicato in planimetria TE come F1) - realizzato con muratura perimetrale portante in mattoni e malta cementizia; la copertura è a falda e realizzata con travi in legno lamellare e copertura con pannelli del tipo sandwich. All'interno presenta delle tramezzature realizzate con mattoni forati e controsoffitto in cartongesso; le finestrature sono realizzate con materiale metallico;

- manufatto adibito a deposito bombole di gas (indicato in planimetria TE come C1) - realizzato con pannelli in cemento precompresso e copertura in lamiera ondulata; le aperture sono realizzate in materiale metallico e sono presenti delle aperture di aerazione;

- manufatto adibito ad uso ripostiglio/archivio (indicato in planimetria TE come C2) - realizzato in lamiera grecata per quanto riguarda le pareti perimetrali, la copertura e la porta d'accesso;

Copia

- fabbricato adibito ad uso archivio e wc (indicato in planimetria TE come B2) - realizzato con muratura perimetrale portante in mattoni e malta cementizia; la copertura è realizzata tramite pannelli del tipo sandwich installati al di sopra di travi in legno lamellare;

- manufatto adibito ad uso archivio (indicati in planimetria TE come A2) - realizzato in materiale metallico, presenta tamponature in pannelli di tipo sandwich e copertura realizzata nel medesimo modo;

- manufatto adibito ad uso magazzino (indicato in planimetria TE come E2) - realizzato in materiale metallico, presenta tamponature in pannelli di lamiera grecata e copertura realizzata nel medesimo modo;

- tettoia (indicata in planimetria TE come D2) - realizzata con profilati in materiale metallico su cui sono installati pannelli in lamiera zincata;

- tettoia adibita a deposito attrezzi - realizzata con profilati in materiale metallico e copertura in lamiera zincata

Autorizzazioni possedute:

- Nulla-osta igienico sanitario
  La ditta è in possesso di nulla-osta igienico sanitario, rilasciato in data 03/10/1988

- Approvvigionamento idrico
  L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto cittadino (ACEA).

- Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia
  La ditta è in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura rilasciata da Roma Capitale in data 19/08/2015, prot. n.53579, in ultimo rinnovata con Prot. QL 62080 del 30/07/2021.

- Nulla Osta Idraulico
  La ditta è in possesso del Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'ACEA ATO 2 S.p.A. in data 20/04/2012

- Acque reflue domestiche
  Le acque reflue domestiche confluiscono nella rete fognaria ubicata in Via Romolo Balzani, come si evince dalla lettura dell'attestazione del 10/05/93 rilasciata dal Comune di Roma e del Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'ACEA ATO 2 S.p.A. in data 20/04/2012

CICLO DI LAVORAZIONE

Per lo svolgimento dell'attività l'impianto sarà suddiviso in settori funzionali, ciascuno caratterizzato da componenti impiantistiche idonee al tipo di attività in essi svolta.

In particolare, ciascun settore sarà caratterizzato:
- dai rifiuti trattati e/o stoccati;
- dalle lavorazioni effettuate;
- dalle misure di sicurezza attuate.

Copia

Il conferimento dei rifiuti all'impianto sarà regolamentato da una specifica procedura di accettazione.

Settori funzionali
Come indicato negli elaborati grafici, l'impianto sarà suddiviso nelle parti di seguito elencate:
- area di conferimento dei rifiuti in ingresso,
- area di messa in riserva dei rifiuti (R13),
- area di selezione e cernita dei rifiuti (R12),
- area di trattamento dei rifiuti (R4),
- area di trattamento dei RAEE,
- area di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal processo di gestione dei
- rifiuti ricevuti,
- area di deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti e non derivanti dal processo
- di trattamento.

Compatibilità e caratterizzazione dei rifiuti
Le tipologie di rifiuti conferiti presso l'impianto sono classificate come non pericolosi.

Tali rifiuti non presentano, quindi, particolari caratteristiche di incompatibilità tali da poter generare reazioni chimiche o dar luogo alla formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili e/o tossici.

In caso di conferimento di rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi (i cosiddetti codici EER "a specchio"), saranno applicate le disposizioni indicate nell'Allegato alla Decisione CEE/CEEA/CECA n°955 del 18/12/2014.

In tutti i casi sarà richiesta, oltre al formulario di identificazione del rifiuto, una scheda di caratterizzazione in cui il produttore dovrà indicare la descrizione del ciclo produttivo generante il rifiuto, le sostanze (materie prime e additivi) che hanno concorso alla produzione del rifiuto, le relative schede di dati di sicurezza conformi al Regolamento UE n. 1907/2006, una descrizione dettagliata del rifiuto ed il suo stato fisico.

In alcuni casi specifici, solo a seguito dello studio della suddetta scheda di caratterizzazione, saranno chieste le analisi chimiche del rifiuto, conoscendo quali sostanze pericolose ricercare e confrontandole, se del caso, con i limiti di concentrazione di cui al Regolamento UE n. 1357 del 18/12/2014 e al Regolamento UE n. 997 del 8/6/2017, oppure richiedendo specifiche prove.

Sarà, inoltre, richiesto il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi del Regolamento UE n° 850 del 29/04/2004, così come modificato dal Regolamento UE n° 1342 del 17/12/2014.

Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi
Dal trattamento dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto tramite le operazioni autorizzate deriverà una produzione di materiali classificati come materie prime secondarie (MPS) conformi all'art. 184-ter del D.Lgs. n°152/06 destinati alle industrie metallurgiche.

In particolare:
- dalle operazioni di recupero effettuate su rifiuti individuati dai codici EER 150104, 160117, 170405 e 200140 si otterranno rottami di ferro e acciaio corrispondenti ai criteri di cui all'art. 3 del Regolamento CEE/UE n° 333 del 31/03/2011;

Copia

- dalle operazioni di recupero effettuate su rifiuti individuati dai codici EER 170402 (alluminio) si otterranno rottami di alluminio corrispondenti ai criteri di cui all'art. 4 del Regolamento CEE/UE n° 333 del 31/03/2011;
- dalle operazioni di recupero effettuate su rifiuti individuati dai codici EER 170401 (rame) si otterranno rottami di rame corrispondenti ai criteri di cui all'art. 3 del Regolamento CEE/UE n° 715 del 25/07/2013;
- dalle operazioni di recupero effettuate su rifiuti individuati dai codici EER 170403, 170404, 170406, 170407, si otterranno materie prime secondarie per l'industria metallurgica conformi al punto 3.2.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98;
- dalle operazioni di recupero effettuate su rifiuti individuati dal codice EER 160116, 160118 e 160122 si otterranno materie prime seconde conformi al punto 5.1.4, Allegato 1, Suballegato 1 al D.M. 5/2/98.

Nei casi di applicazione dei Regolamenti CEE/UE n° 333/2011 e n° 715/2013, saranno rispettate le seguenti prescrizioni:

- per ciascuna partita di rottami sarà stilata una dichiarazione di conformità in base ai modelli allegati ai summenzionati Regolamenti;
- sarà applicato un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri fissati dai summenzionati Regolamenti; un organismo accreditato si accerterà che tale sistema di gestione soddisfi le relative disposizioni.

Le materie prime ottenute saranno stoccate in attesa del successivo invio agli utilizzatori finali in apposite aree identificate negli elaborati grafici allegati.

I rifiuti "di scarto" derivanti dal processo di gestione (selezione, cernita ed adeguamento volumetrico) dei rifiuti in ingresso saranno classificati con i codici CER della famiglia 19.00.00 e saranno stoccati in attesa del successivo invio a impianti terzi in specifici settori indicati negli elaborati grafici allegati.

Essi saranno classificati con i codici EER 19 12 02, 19 12 03 e 19 12 12.

In particolare, sui rifiuti classificati col codice CER 19 12 12 (altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), al fine di accertarne la non pericolosità, saranno effettuate analisi esaustive prima del loro conferimento ad impianti terzi.

I rifiuti saranno destinati ad impianti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento definitivo in considerazione delle caratteristiche qualitative degli stessi.

In sintesi i flussi di lavoro saranno organizzati secondo il seguente schema a blocchi:

Copia

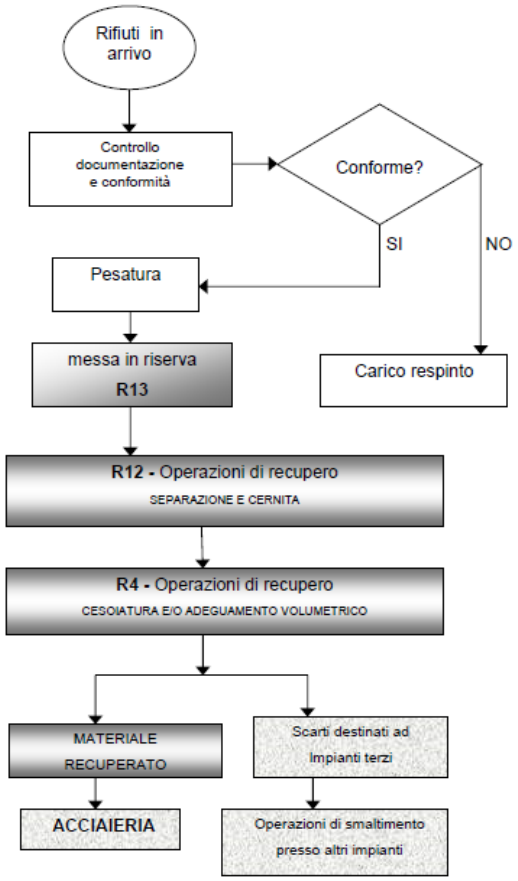

RAEE (EER 160214, 160216 e 200136)

All'interno dell'impianto saranno gestiti i RAEE provenienti dall'industria dei componenti elettrici ed elettronici, dalla costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche, da attività industriali, commerciali e di servizio, da raccolta differenziata e da centri di raccolta.

All'impianto giungeranno sia "RAEE provenienti dai nuclei domestici" che "RAEE professionali", così come definiti nell'art. 4, comma 1, lettere l) e m), del D.Lgs. n° 49 del 14/03/2014.

Categorie di RAEE

All'interno dell'impianto saranno gestiti esclusivamente rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non contenenti componenti pericolose, ed in particolare non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas fluorurati ad effetto serra, rientranti nelle categorie di cui agli Allegati I e III ed elencate a titolo esemplificativo agli Allegati II e IV del D.Lgs. n° 49 del 14/03/2014.

Le tipologie di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) conferite presso l'impianto in esame non conterranno componenti e/o sostanze e/o miscele pericolose, così come classificate nel Regolamento CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO (R13)

Lo stoccaggio dei RAEE avverrà all'interno di container scarrabili al coperto al di sotto di una tettoia.

I contenitori mobili possiederanno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

Sui contenitori mobili sarà apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.

Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse saranno adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO (R4 - R12)

La modalità di gestione dei RAEE nell'impianto sarà conforme a quanto indicato nell'Allegato VII del D.Lgs. n° 49 del 14/03/2014.

Le attività di recupero saranno svolte al coperto e consisteranno nel disassemblaggio manuale delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, nella separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, e nella separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche.

Lo stoccaggio dei pezzi smontati riutilizzabili e dei rifiuti da lavorazione sarà realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.

Relativamente ai "pezzi riutilizzabili", ossia componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate, questi saranno stoccati nell'apposita area individuata in planimetria, dopo essere stati sottoposti a prova di operabilità e di stima della durata residua presunta, mediante test di qualificazione del componente in funzione dell'impiego previsto.

I materiali ferrosi e non ferrosi recuperati saranno destinati all'industria metallurgica, mentre i rifiuti derivanti dal processo di gestione dei rifiuti in ingresso presso l'impianto, saranno destinati ad impianti terzi autorizzati per l'effettivo recupero o smaltimento.

In sintesi i flussi di lavoro saranno organizzati secondo il seguente schema a blocchi:

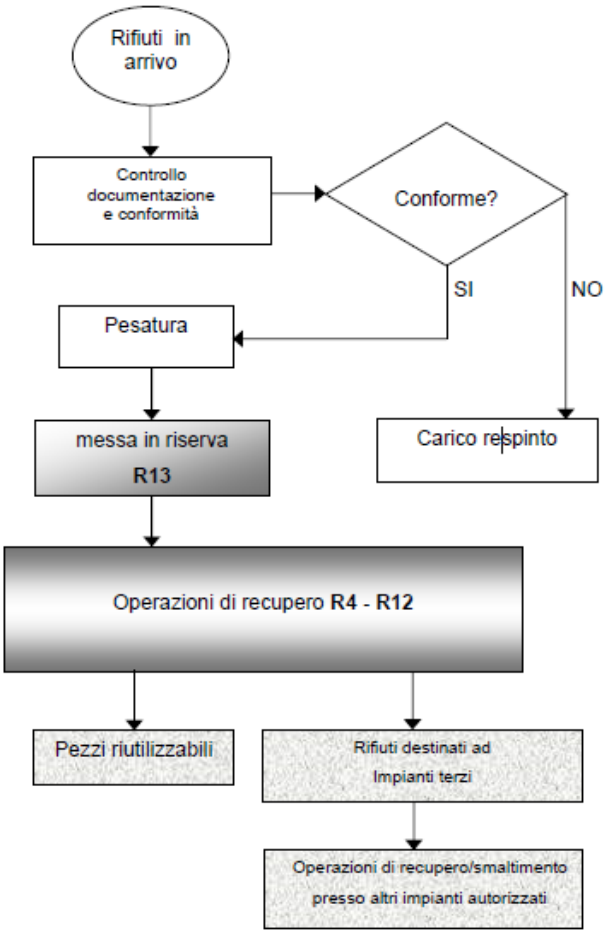

L'impianto è conforme a quanto indicato negli allegati VII e VIII al D.Lgs. 49/2014.

Rifiuti Non Pericolosi [EER 120101, 120102, 120103, 120104, 150105, 160103, 160112, 160119, 160120, 160801]
Viene effettuata l'operazione R13

I rifiuti saranno depositati nelle aree appositamente attrezzate e delimitate all'interno dell'impianto.

Lo stoccaggio avverrà in cumuli oppure all'interno di cassoni.

Una volta accumulata un'unità omogenea di carico tale da rendere economicamente conveniente il trasporto, i rifiuti (classificati col medesimo codice EER d'ingresso) saranno conferiti presso impianti autorizzati "terzi" per il successivo recupero.

Imballaggi in materiali misti (EER 150106)
Vengono effettuate operazioni R12 e R13.

In particolare, dalle operazioni di recupero "R12" (selezione e cernita) effettuate sui rifiuti identificati col codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti) si otterranno i seguenti rifiuti:

- 150101: imballaggi di carta e cartone,
- 150102: imballaggi di plastica,
- 150103: imballaggi in legno,
- 150104: imballaggi metallici,
- 150105: imballaggi compositi,
- 150107: imballaggi in vetro,
- 150109: imballaggi in materiale tessile,
- 191212: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.

I sopraelencati rifiuti, così selezionati, saranno inviati ad impianti terzi autorizzati in cui verranno sottoposti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

Cavi elettrici (EER 170411)
Vengono effettuate operazioni R4 e R13.

In base alla percentuale di rame/alluminio presente all'interno dei cavi elettrici in ingresso, tali rifiuti saranno trattati mediante una spellacavi.

In uscita si otterranno due prodotti:

- 50 % circa di rifiuti costituiti da plastica e gomma, identificati dal codice EER 19.12.04;
- 50 % circa di metalli non ferrosi (alluminio e rame).

I metalli non ferrosi, a loro volta, in base alla qualità del prodotto ottenuto, saranno così classificati:

- Rame conforme al Regolamento UE n° 715/2013;
- Alluminio conforme al Regolamento UE n° 333/2011.

Copia

Veicoli fuori uso "bonificati" (EER 160106)
Vengono effettuate operazioni R12 e R13.

In particolare, dalle operazioni di recupero "R12" (separazione dei paraurti) effettuate sui rifiuti identificati col codice EER 16.01.06 (veicoli fuori uso "bonificati") si otterranno i seguenti rifiuti:

- 16.01.06: veicoli fuori uso "bonificati",
- 19.12.04: plastica (paraurti).

I sopraelencati rifiuti, così selezionati, saranno inviati ad impianti terzi autorizzati in cui verranno sottoposti ad una delle operazioni indicate da R1 a R11.

C. GARANZIE FINANZIARIE

La società prima di riavviare l'esercizio dell'impianto dovrà aggiornare/integrare le apposite Garanzie finanziarie previste ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e ss.mm.ii. in funzione dei quantitativi e operazioni autorizzate e secondo le modalità previste dalla D.G.R. stessa, allegato A. Nel caso specifico l'importo calcolato è pari a € 358.320,00 (euro trecentocinquantottotrecentoventi/00).

Tali Garanzie finanziarie, la cui durata dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni, dovranno essere intestate alla Regione Lazio, redatte secondo gli schemi di polizza previsti dalla D.G.R. n. 239/2009 – Allegato "B" e fare esplicito riferimento al presente atto. L'importo potrà essere ridotto in caso la società risulti possesso di certificazione ambientale ai sensi della D.G.R. n. 5/2017

D. EMISSIONI IN CORPO IDRICO

L'attività non utilizza acqua ai fini produttivi. L'adduzione delle risorse idriche, necessaria esclusivamente per l'antincendio e per i servigi igienico sanitari a supporto dell'attività, avviene dalla rete dell'acquedotto comunale.

Le acque reflue originate durante l'esercizio dell'attività in oggetto possono ritenersi pertanto appartenenti alle seguenti tipologie:

- Acque reflue domestiche originate dai servizi igienici e dalle docce presenti nei locali a servizio del personale (uffici, spogliatoi, mensa). Lo scarico delle acque di natura domestica avviene, per la necessaria depurazione, nel ramo di fognatura comunale presente sul lato SE dell'insediamento produttivo;
- Acque meteoriche raccolte dalle superfici incluse nell'insediamento. Nella fattispecie considerata vanno considerate sia le acque ricadenti sulle superfici dotate di copertura (locali uffici, capannone industriale coperto, edificio servizi al personale, magazzini vari) che quelle ricadenti sul piazzale incluso nell'insediamento oggetto delle consuete operazioni di conferimento, selezione e stoccaggio per categoria EER dei rifiuti in ingresso all'azienda. Nello specifico i suddetti contributi sono gestiti in maniera diversificata:
    - Acque bianche ricadenti sulle coperture del locale ufficio/servizi e magazzini vari: le precipitazioni raccolte dai tetti delle infrastrutture considerate vengono convogliate a terra tramite appositi discendenti e raccolte in serbatoi installati fuori terra posizionati lungo il perimetro dell'edificio senza miscelarsi con le acque ricadenti sul piazzale operativo Successivamente tali serbatoi vengono manualmente svuotati immettendo le acque stoccate nel ramo di fognatura comunale posto sul lato SE dell'insediamento

Copia

in quanto per motivi tecnici non è stato possibile realizzare una rete di convogliamento stabile installata entroterra col recettore designato;

- Acque bianche ricadenti sulle coperture del locale capannone industriale/officina e locale spogliatoio personale/mensa: le precipitazioni raccolte dalle coperture degli edifici in oggetto sono raccolte e convogliate tramite apposita rete interrata allo ramo al recettore fognario comunale.

- Acque di dilavamento del piazzale operativo: tutte le acque ricadenti sulle superfici a piazzale oggetto delle consuete e ripetute lavorazioni effettuate dall'azienda sui rifiuti trattati, vengono raccolte per pendenza da un'apposita rete costituita sia da tombini che da un grande canale di deflusso posto sul lato di confine N del sito. Il destino di tutte le acque scolanti del piazzale è un impianto di trattamento installato nel tratto di confine NO. Il piazzale è realizzato in cemento industriale, in alcuni tratti caratterizzato da segni di deterioramento.
  L'impianto presente, si compone di una di una vasca di accumulo delle piogge, di svariati serbatoi di rilancio in HPDE posizionati fuori terra per lo stoccaggio delle prime piogge che alimentano un modulo di trattamento chimico fisico per i trattamenti specifici di chiari-flocculazione e successiva filtrazione quarzite/carboni attivi. Le linee fognarie che si originano dall'area d'impianto, la prima deputata al convogliamento delle prime piogge trattate mentre la seconda a quello delle seconde piogge discriminate dall'impianto, corrono parallele lungo i lati di confine fino a confluire separatamente in un pozzetto posto appena a monte del punto di restituzione nel ramo di fognatura comunale posto su via Balzani.
  In base a quanto riportato nella Relazione Tecnica Impianto di Depurazione, inoltrata dalla Società l'impianto risulta dimensionato per servire una superficie di estensione complessiva pari a 6000 mq. Le acque in oggetto vengono raccolte dapprima in una grande vasca interrata di volume pari a 12 mc in cui si realizza una prima sedimentazione grossolana. Le precipitazioni afferenti a tale sezione man mano vengono poi sollevate tramite apposita pompa a n°4 serbatoi fuori terra ognuno di capacità pari a 7.5 mc, per un volume complessivo di stoccaggio delle prime piogge nominale equivalente a 30 mc. Le acque di prima pioggia raccolte sono così avviate ai successivi trattamenti di chiariflocculazione e disoleazione prima dello scarico in un modulo di depurazione posto fuori terra. Le precipitazioni eccedenti il volume ospitabile (seconde piogge) bypassano l'impianto e sono direttamente avviate a scarico tramite una rete di convogliamento dedicata.

La Società MCR S.r.l. risulta autorizzata ai sensi dell'Art.124 comma 1 del D.lgs. 152/06 vigente a scaricare le acque provenienti dalle superfici a proprio uso industriale incluse nell'insediamento, previo trattamento specifico di depurazione e nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab.3 Allegato V alla Parte III del medesimo decreto, nella pubblica fognatura comunale, in virtù dell'A.A. rilasciato dal Dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale con determina Prot. QL 62080 del 30/07/2021 la cui validità è fissata per un periodo di anni quattro.

Copia

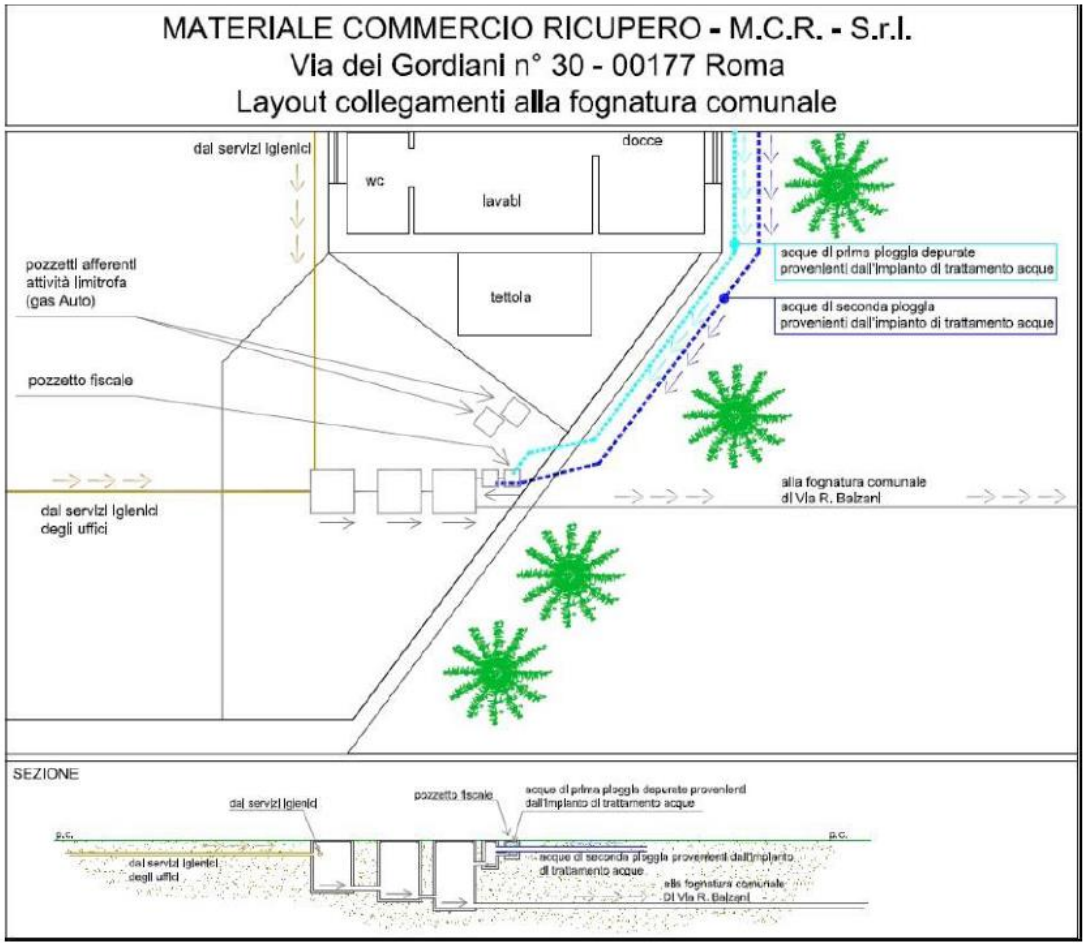

In merito alla predetta autorizzazione, e in base alla documentazione agli atti, il Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale ha evidenziato che:

1. *in considerazione dell'attività svolta dall'Azienda in oggetto l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata a seguito dell'ottenimento del risultato analitico degli effluenti stabiliti dalla scrivente Amministrazione in base agli esami storicamente richiesti dall'Arpa Lazio, da non ritenersi comunque esaustivo e che può essere soggetto a modifiche od integrazioni;*
2. *il sistema di depurazione adottato dall'opificio prevede il pretrattamento inizialmente delle acque di prima e seconda pioggia, mediante invio in una vasca dove avviene una dissabbiatura preliminare di tutte le acque e successivamente la disoleazione delle particelle d'olio mediante pacchi lamellari. Successivamente dopo un congruo periodo di attesa le acque di prima pioggia sono inviate ad un ulteriore trattamento chimico-fisico mentre le acque di seconda pioggia sono inviate in pubblica fognatura.*

Secondo dunque le prescrizioni riportate nel procedimento dal competente Servizio per le Autorizzazioni agli scarichi idrici di Roma Capitale l’impianto di trattamento delle acque ricadenti sui piazzali dovrà essere in grado di trattare almeno i primi 20 mm di pioggia caduti dopo 48 h senza precipitazioni (5 mm di prima pioggia più ulteriori 15 mm) con l'obbligo di sottoporre ad auto campionamento analitico almeno 3 volte l'anno anche le successive acque recapitate direttamente in fognatura al fine di verificare l'assenza di sostanze inquinanti. Il prelievo e l'analisi dei campioni saranno affidati all‘iniziativa privata, affiancando così l'attività ispettiva istituzionalmente demandata all'A.R.P.A. Lazio.

E. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni dell'impianto sono esclusivamente di natura diffusa (non vi sono emissioni convogliate) già precedentemente autorizzate ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. n° 152/06, rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con D.D. R.U. 5488 del 20/11/2015.

Le fasi di carico, scarico, selezione, cernita, compattazione o adeguamento volumetrico dei rifiuti possono dar origine ad emissioni polverulente di tipo diffuso.

Come già indicato ed autorizzato con D.D. R.U. 5488 del 20/11/2015:

- durante le operazioni di taglio, mediante l'utilizzo di un cannello ossigenopropano, verrà posto in funzione un sistema di aspirazione con filtro a carboni attivi,
- il gruppo elettrogeno da 350 kW alimentato a gasolio non necessita di autorizzazione poiché la potenzialità del bruciatore è inferiore ad 1 MW (art. 272, comma 1 e Allegato IV, Parte I, lettera bb), parte quinta del D.Lgs. n°152/06.

Come rilevato da ARPA Lazio nel sopralluogo effettuato in data 10/01/2023:

- il piazzale esterno dell'impianto, ove avviene il conferimento, la movimentazione, la compattazione e la cesoiatura delle diverse tipologie di rifiuti, è risultato interamente pavimentato. Sul perimetro dello stesso era presente un sistema di irrigazione a pioggia per l'abbattimento di eventuali polveri sollevate dal passaggio dei mezzi o dalla movimentazione/lavorazione dei rifiuti e materiali;
- l'intero perimetro dello stabilimento risultava delimitato da barriere costituite sia da muratura in cemento che metalliche. Sul lato est e sul lato nord erano altresì presenti barriere a verde;
- I cumuli dei rifiuti presenti erano stoccati in aree delimitate da paratie oppure in cassoni scarrabili;
- Sul lato nord, tra il confine dell'impianto e l'istituto scolastico "Romolo Balzani", era presente una fascia di rispetto, per quanto possibile visionare, di circa 5 metri.

Copia

F. EMISSIONI SONORE

L'attività è sita in un'area residenziale del comune di Roma, lungo la direttrice della via Casilina in un'area idealmente inserita tra Villa De Sanctis e il Parco Archeologico di Centocelle; secondo il piano di zonizzazione acustica adottato dalla Città di Roma, l'impianto e l'area di interesse ricadono in zona classificata come IV ("Area di intensa attività") con i limiti indicati nella seguente tabella:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione: Diurno (06.00 – 22.00)	Valori limite Assoluti di Immissione: Diurno (06.00 – 22.00)
IV Aree di intensa attività	65 dB(A)	70 dB(A)

Parallelamente a verificare il rispetto dei suddetti valori relativi alla classe acustica IV, il caso in studio presenta la particolarità di essere confinante con una Scuola la quale è notoriamente classificata dalla normativa vigente come "ricettore sensibile di classe I" che presenta a sua volta valori limite più stringenti, come si evince dalla tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione: Diurno (06.00 – 22.00)	Valori limite Assoluti di Immissione: Diurno (06.00 – 22.00)
I Aree particolarmente protette	45 dB(A)	50 dB(A)

L'impianto consta in aree dedicate in cui avvengono le operazioni di trattamento, mentre nel piazzale esterno viene eseguito lo stoccaggio e il carico/scarico dei materiali. Le attività rumorose sono costituite in particolare dalla movimentazione dei materiali mediante l'utilizzo di macchinari comunemente denominati "ragni".

La società ha presentato in data 15/05/2023 ai fini dell'approvazione una relazione contenente un Piano di Risanamento Acustico costituito da una serie di interventi mitigativi delle emissioni rumorose prodotte dall'impianto. In particolare, vengono indicati:

1. interventi di tipo organizzativo:
   - riorganizzazione delle linee produttive maggiormente disturbanti (pressa mobile e pressa/cesoia fissa);
   - riorganizzazione del lay-out delle attività svolte sul piazzale;
   - riorganizzazione del materiale sul piazzale, favorendo i materiali a basso impatto acustico in prossimità del confine nord (limitrofo all'istituto scolastico);
   - predisposizione di barriere fonoisolanti/fonoassorbenti a protezione delle aree di carico/scarico e movimentazione materiali impattanti da un punto di vista acustico;

2. interventi di mitigazione passiva impianti fissi:
   - cofanatura dei motori degli impianti fissi;
   - predisposizione di schermi fonoisolanti/fonoassorbenti in prossimità sorgenti con alti valori di emissione rumorose;

3. interventi di mitigazione passiva macchine operatrici mobili:
   - insonorizzazione vano motore endotermico macchine operatrici (es. caricatori gommati);
   - installazione silenziatore acustico sull'impianto di scarico dei gas del motore di scarico delle macchine operatrici (es. caricatori gommati).

Una volta ottenuto l'eventuale dissequestro dell'impianto e l'accessibilità al sito, la messa in esercizio temporanea dell'impianto ai sensi dell'art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. è subordinata all'espressione del parere obbligatorio di competenza di Roma Capitale - Prevenzione Inquinamento acustico e elettromagnetico – Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane, successivo alla presentazione da parte della M.C.R. Srl della documentazione tecnica che attesti la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica previsti nel piano di risanamento consegnato. La società a tal fine dovrà fornire alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ad ARPA Lazio e al Comune di Roma Capitale una relazione relativa alle opere realizzate corredata da documentazione fotografica, nonché delle verifiche effettuate ai fini dell'ottenimento del parere obbligatorio di competenza del suddetto ufficio di Roma Capitale. Tale parere una volta ottenuto dovrà essere trasmesso all'Autorità Competente, prima della messa in esercizio dell'impianto

G. AUTOMONITORAGGIO

MATRICE AMBIENTALE		Azione da intraprendere	Frequenza
ACQUA	Acque di prima pioggia	Raccolta e smaltimento dei fanghi e degli oli presenti all'interno dell'impianto di trattamento da parte di ditta autorizzata	semestrale
		Campionamento ed analisi delle acque di scarico da parte di laboratorio autorizzato	annuale
	Risorse idriche	Analisi dei consumi	annuale
ARIA	Emissioni in atmosfera polverulente di tipo diffuso	Inumidimento del piazzale di lavorazione	giornaliera
SUOLO E SOTTOSUOLO	Pavimentazione impermeabile	Verifica dello stato di conservazione della pavimentazione con eventuale relativa manutenzione	trimestrale
	Rete di raccolta delle acque meteoriche	Verifica dello stato di conservazione e della funzionalità della rete di raccolta, costituita da pozzetti e tubazioni	trimestrale
RUMORE	Impatto acustico	Verifica del rispetto dei valori limite di emissione e di immissione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale	in caso di utilizzo di nuove attrezzature o di sostituzione/modifica delle attrezzature presenti
VEGETAZIONE	Barriera verde	Manutenzione della barriera arborea perimetrale	semestrale
RADIOATTIVITA'	Monitoraggio	Sorveglianza radiometrica sui rottami metallici in ingresso	giornaliera
SALUTE PUBBLICA	Rischio di incendio	Verificare che le quantità di materiale infiammabile depositate presso l'impianto siano inferiori a quelle indicate nel D.P.R. n° 151/2011	giornaliera

MATRICE AMBIENTALE		Parametri da rispettare	
ACQUA	Acque di prima pioggia	Campionamento ed analisi delle acque di scarico da parte di laboratorio autorizzato	Tabella 3, Allegato 5, parte terza, D.Lgs. n° 152/06, per lo scarico in pubblica fognatura
RUMORE	Impatto acustico	Verifica del rispetto dei valori limite di emissione e di immissione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale	L'area in cui insiste l'attività è classificata quale IV, con limite diurno di 65 dB(A)
SALUTE PUBBLICA	Rischio di incendio	Verificare che le quantità di materiale infiammabile depositate presso l'impianto siano inferiori a quelle indicate nel D.P.R. n° 151/2011	Pneumatici < 10.000 kg Materie plastiche<5.000 kg Cavi elettrici<10.000 kg

H. CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELLA FASE DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO:

1. garantire che tutti gli impianti tecnologici (elettrici, di terra, di protezione dalle scariche atmosferiche, di illuminazione, elettronici in genere, di riscaldamento e climatizzazione incluse centrali termiche e frigo, di areazione artificiale, idrosanitari, di adduzione e distribuzione gas combustibile, di sollevamento, di protezione antincendio, cancelli e sbarre automatizzate, gruppi elettrogeni, ecc.) siano progettati (al livello esecutivo) e realizzati secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica (norme UNI e CEI);
2. presentare, in originale o copia conforme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto, e successivamente, con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio di ciascun anno, la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi necessari per la gestione dell'installazione. Nei requisiti soggettivi dovrà essere ricompresa la nomina dell'esperto qualificato, le procedure di gestione di eventuali allarmi radiometrici rilevati dal portale e i relativi registri di taratura e manutenzione dello stesso;
3. le operazioni di gestione dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie e dei quantitativi massimi dichiarati dal gestore nelle varie operazioni, senza che si verifichi una gestione dei rifiuti superiore alla capacità di stoccaggio complessiva dell'impianto. Si specifica, in riferimento alla tabella con i quantitativi autorizzati sopra esposta, che il quantitativo dei rifiuti di **21.832 t/anno** rappresenta la quantità massima dei rifiuti gestibili nelle diverse operazioni R12/R13/R4, ovvero le operazioni di gestione potranno essere svolte in modo alternativo e non cumulativo;
4. i rifiuti devono essere gestiti senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza recare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché senza causare rumori e odori molesti;
5. il gestore, in qualunque momento di esercizio dell'impianto, dovrà essere in grado di indicare e di dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati;
6. provvedere a nominare almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti soggettivi previsti dall'albo nazionale delle imprese che volgono attività di gestione dei rifiuti;
7. il gestore deve assicurare la regolare tenuta dei registri carico e scarico e gli altri adempimenti previsti dal Titolo 1 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa tecnica di settore;
8. entro il 30 aprile di ogni anno la società dovrà comunicare alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio sezione di Roma i dati desunti dal "Registro di carico e scarico" relativamente alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti trattati, messi in riserva, trasportati e in giacenza (mediante dichiarazione MUD - Legge 70/94);
9. tutte le operazioni di gestione rifiuti devono avvenire all'interno delle aree indicate nell'Elaborato grafico allegato;
10. mantenere separati i rifiuti in ingresso da quelli prodotti a valle del trattamento/recupero dei rifiuti, e assicurare anche una corretta e lineare gestione documentale del flusso dei rifiuti in ingresso e in uscita all'impianto;
11. inviare ad impianti terzi autorizzati per operazioni da R1 a R12 i rifiuti che vengono sottoposti alla mera messa in riserva R13 presso l'impianto;

Copia

12. per quanto riguarda la produzione di End of Waste (cessazione qualifica di rifiuto) dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., ivi compreso che esista un mercato o domanda per il materiale recuperato. In riferimento al citato dettato normativo ed alle ulteriori indicazioni contenute nelle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina dell'End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.", approvate con Delibera SNPA Doc. n. n. 41/2022, la società al fine della produzione di End of Waste dovrà presentare documentazione utile al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. La società dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto;
13. il gestore deve mantenere in buono stato di manutenzione la pavimentazione al fine di evitare la contaminazione del suolo sottostante. A tal proposito dovrà redigere ed adottare idonea procedura da seguire in caso di sversamenti accidentali, nonché garantire la costante presenza di attrezzature e materiali assorbenti e neutralizzanti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti;
14. la viabilità interna dell'impianto in oggetto dovrà essere tale da agevolare la movimentazione dei mezzi, anche in caso di incidenti. In particolare, occorrerà assicurare che i rifiuti vengano stoccati in sicurezza, rispettando le distanze ed i limiti di accumulo, per poi essere avviati ad una successiva fase di trattamento nell'ambito del suddetto impianto;
15. la società dovrà dar seguito agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/08, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dal D.P.R. n. 151/2011, verificando – laddove non già fatto – la necessità di acquisire il certificato di prevenzione incendi;
16. predisporre, comunque, adeguate ed opportune misure di prevenzione incendi all'esito di specifica valutazione dei rischi, ed in particolare:
    - nomina e formazione addetti emergenza;
    - mezzi spegnimento incendi adeguati in funzione di superficie e natura delle aree di lavoro e delle strutture di trattamento rifiuti e di servizio;
    - segnaletica di emergenza e planimetrie vie esodo da esporre nelle aree di lavoro e nelle strutture;
    - registro manutenzioni antincendio;
    - scrupolosa osservazione di tutte le norme di prevenzioni incendi, sia generali che specifiche;
17. la ditta dovrà eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, ne dovrà essere ripristinata l'integrità nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto. Tali controlli e i relativi interventi di manutenzione dovranno essere annotati su apposito registro;
18. il gestore deve predisporre ed adottare un piano di emergenza atto a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale, dovuto a potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
19. il gestore deve garantire l'automonitoraggio indicato nella documentazione consegnata e riportato al paragrafo G. del presente allegato tecnico;

20. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato per categorie omogenee, all'interno delle aree indicate nell'Elaborato grafico allegato e in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. E' vietato qualsiasi stoccaggio di rifiuti e/o di veicoli da bonificare al di fuori delle aree indicate in planimetria;
21. tutte le aree dell'impianto, così come indicate nell'Elaborato grafico allegato, devono essere chiaramente identificate e delimitate da segnaletica orizzontale. Inoltre, dovrà essere garantita l'apposizione e il buono stato di conservazione della cartellonistica individuante, in maniera univoca, il codice EER e l'operazione di gestione dell'area o del contenitore/serbatoio di stoccaggio (specialmente per i rifiuti/componenti contenenti PCB e Mercurio);
22. la ditta deve assicurare la compatibilità fra contenitori e rifiuti in essi stoccati;
23. la movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti;
24. la ditta deve garantire che il deposito per la messa in riserva di rifiuti non avvenga per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo;
25. durante le operazioni di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti, devono adottarsi tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo di ordine igienico sanitario e ambientale;
26. la ditta deve accertare il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
27. lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e ss.mm.ii. ed al D.M. 392/1996;
28. tutte le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti in uscita gestite in regime di deposito temporaneo dovranno essere correttamente identificate e separate da quelle adibite allo stoccaggio/messa in riserva dei rifiuti in ingresso o in uscita (prodotti dall'attività di autodemolizione e gestiti in R13). Tutte le aree dovranno essere dotate di idonea cartellonistica in coerenza con quanto presentato nelle planimetrie. All'interno delle medesime aree adibite a deposito temporaneo dovranno essere inoltre univocamente identificate le sezioni dedicate ai rifiuti autoprodotti e quelli derivanti dal processo di lavorazione;
29. per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo prima della raccolta il gestore dovrà rispettare le condizioni dettate dall'art.185-bis del D.lgs. 152/06, dandone evidenza nel registro di carico e scarico;
30. la classificazione dei rifiuti in uscita dovrà essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal Decreto del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105;
31. il Gestore dovrà garantire il rispetto pieno e puntuale della normativa vigente in materia di rifiuti, fin dal momento in cui questi vengono prodotti, il che comporta, tra l'altro, gli obblighi di classificazione ed etichettatura nonché la presa in carico sul registro cronologico di carico e scarico entro le tempistiche previste dall'art. 190 c. 3 lett. a), relativamente in particolare ai rifiuti prodotti;
32. effettuare la sorveglianza radiometrica su rifiuti, materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo di cui al comma 1 articolo 72 del D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e ss. mm. ii. in qualità di soggetto che a scopo industriale o commerciale esercita attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta. A tal fine la società dovrà garantire l'intervento dell'esperto qualificato nominato e seguire la procedura di sorveglianza

radiometrica consegnata, garantendo per le modalità quanto indicato nella successiva prescrizione specifica;

33. i serbatoi e i recipienti contenenti rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con quanto contenuto;
34. tutte le attività non specificatamente destinate alla "produzione", come ad esempio il lavaggio delle attrezzature/macchinari e/o delle aree di lavoro da cui possano derivare reflui, dovranno essere svolte su aree impermeabili dotate di presidi (griglie e/o canalizzazioni) per l'intercettazione dei reflui ed il convogliamento di questi in idonei contenitori opportunamente dimensionati per il deposito temporaneo ed il successivo smaltimento presso impianti autorizzati, nel rispetto della normativa che regola la gestione dei rifiuti;
35. in generale, tutte le aree in cui sia prevista un'attività che possa comportare la "produzione" di un refluo ovvero sversamenti accidentali di liquidi, dovranno essere dotate di superficie impermeabile e di sistemi di intercettazione e raccolta così che sia esclusa ogni possibilità dispersione incontrollata potenzialmente dannosa per l'ambiente;
36. tutti i serbatoi contenenti liquidi, comprese le apparecchiature accessorie, i cui sversamenti potrebbero causare danni all'ambiente, dovranno essere stoccati all'interno di bacini di raccolta con le seguenti caratteristiche:
    - essere impermeabili e resistenti all'azione degradante del materiale da stoccare;
    - non devono avere scarichi (cioè tubazioni o valvole di scarico), ma avere una pendenza tale da convogliare il materiale sversatosi accidentalmente, verso un punto di raccolta, per il successivo prelievo e trattamento;
    - devono avere una capacità almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiori dimensioni e di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio;
    - devono permettere ispezioni visive, devono essere gestiti prevedendo controlli periodici, devono essere equipaggiati con misuratori di livello ed allarmi di troppo pieno;
    - essere al coperto, ovvero dotati di idonee coperture allo scopo di evitare che le acque meteoriche li possano riempire
37. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
38. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Relativamente allo scarico dell'acque di prima pioggia:

39. sulle superfici industriali delle aree scoperte dell'impianto, interessate da movimentazione e stoccaggio di rifiuti, dovrà essere garantita la presenza e funzione di un sistema di convogliamento di tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (di prima e seconda pioggia) dotato di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, munito di separatori per oli, adeguatamente dimensionato;
40. per i piazzali esposti agli agenti atmosferici dove si effettuano lo stoccaggio e la movimentazione di rifiuti e/o rottami, deve essere garantito il trattamento delle acque reflue fino ad almeno i primi 20 mm di pioggia caduti dopo 48 h senza precipitazioni (5 mm di prima pioggia più ulteriori 15 mm) con l'obbligo di sottoporre ad auto campionamento analitico

Copia

almeno 3 volte l'anno anche le successive acque recapitate direttamente in fognatura al fine di verificare l'assenza di sostanze inquinanti. La società dovrà provvedere al prelievo e l'analisi dei campioni, inviando i risultati all'Autorità Competente e ad ARPA Lazio. L'eventuale superamento dei limiti delle acque successive ai predetti 20 mm comporterà l'adozione di ulteriori sistemi di trattamento di tutte le acque.

41. l'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali - di prima e seconda pioggia (ai sensi del D.lgs. n. 152 del 2006 acque reflue industriali) – dovrà essere in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico in fognatura;
42. dovranno essere correttamente gestiti i contributi relativi alle acque reflue domestiche (prodotte dai servizi igienici degli uffici) che confluiscono in pubblica fognatura;
43. lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura deve rispettare tutte le prescrizioni indicate nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale con determina Prot. QL 62080 del 30/07/2021;

Relativamente alle emissioni in atmosfera, di tipo esclusivamente diffuso, si prescrive quanto segue:

44. Limitare l'altezza di caduta del materiale nelle movimentazioni dei rifiuti;
45. Limitare la velocità della circolazione dei mezzi;
46. Installare barriere frangivento intorno all'impianto al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità;
47. Evitare cumuli di rifiuti di altezza maggiore alle barriere frangivento presenti;
48. Movimentare, depositare e trattare i rifiuti e i materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso;
49. Pulire regolarmente l'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.);
50. Mantenere i macchinari in efficienza e buona funzionalità attraverso operazioni di manutenzione periodica;
51. Adottare, durante le operazioni di messa in sicurezza, adeguate procedure al fine di evitare la possibile dispersione di polveri diffuse e/o fuggitive dotandosi, ad esempio, di macchinari di aspi-razione e effettuando tutte le operazioni di bonifica in apposita area sotto copertura;
52. Immagazzinare eventuali bombole e i bomboloni contenenti HCFC, CFC e HCF in locali dove siano presenti sfiati e/o finestre; le bombole dovranno essere disposte in apposite rastrelliere fissate alla parete e dotate di catene o cinghie per immobilizzare la bombola;
53. Mantenute in piena efficienza e manutenzione, come da libretto del costruttore, eventuali apparecchiature utilizzate per l'aspirazione dei gas refrigeranti, la strumentazione per l'esplosione degli airbag e le pompe antideflagranti per l'aspirazione degli oli;
54. Durante le operazioni di taglio mediante l'utilizzo di un cannello ossigeno-propano utilizzare un dispositivo a riciclo interno dell'aria con filtro a carboni attivi se le operazioni di taglio sono in misura non superiore alle cinque ore settimanali, come stabilito dalla determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Roma Capitale DPT0302 n. 3674 del 06/12/2022, altrimenti il sistema di aspirazione dovrà essere dotato di idoneo dispositivo di convogliamento e scarico in atmosfera per mezzo di camino e soggetto ai limiti di emissione di legge in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni (tipo di inquinante, concentrazione, portata, flusso di massa, tipo di impianto di abbattimento ed altezza del punto di emissione);

Copia

55. Riportare su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI comma 2.8, dell'allegato alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 s.m.i., le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo: tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
56. Comunicare alla Regione Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella documentazione agli atti valgono le prescrizioni della normativa vigente in materia di rifiuti (Parte IV Titolo V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) nonché per le emissioni (Parte III e IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), ponendo particolare attenzione a quanto espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella circolare emessa in data 21.01.2019 con nota protocollo n. 1121: *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi"* in cui si pone particolare attenzione ai rischi connessi allo sviluppo di incendi presso gli impianti che gestiscono rifiuti.

I. MODALITÀ DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO

Lo scopo del ripristino ambientale consiste nel “recupero del sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità in relazione alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali”.

Al termine dell’autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi dell’art. 6bis della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. la società dovrà provvedere al ripristino e messa in sicurezza del sito.

Le azioni da intraprendere a seguito della dismissione dell’impianto consisteranno essenzialmente in:

- conclusione delle attività di ricezione dei rifiuti;
- svolgimento di una indagine preliminare per la verifica del superamento o meno delle concentrazioni soglia di contaminazione (Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n° 152/06), ai sensi dell’art. 242, comma 2, del D.Lgs. n° 152/06;
- trasferimento di tutti i rifiuti stoccati presso impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati, comprendente asportazione dei liquidi e dei fanghi presenti all’interno dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche, trasferimento e relativo smaltimento in impianti autorizzati;
- messa in sicurezza e smantellamento dei macchinari in seguito all’eventuale rimozione di residui presenti al loro interno;
- lavaggio dei piazzali e delle zone pavimentate di deposito dove è avvenuto il contatto con i rifiuti.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Copia

Atto n. G13725 del 19/10/2023

C o p i a

MATERIALE COMMERCIO RICUPERO - M.C.R. S.R.L.
Sede operativa: via dei Gordiani, 30 - 00177 Roma

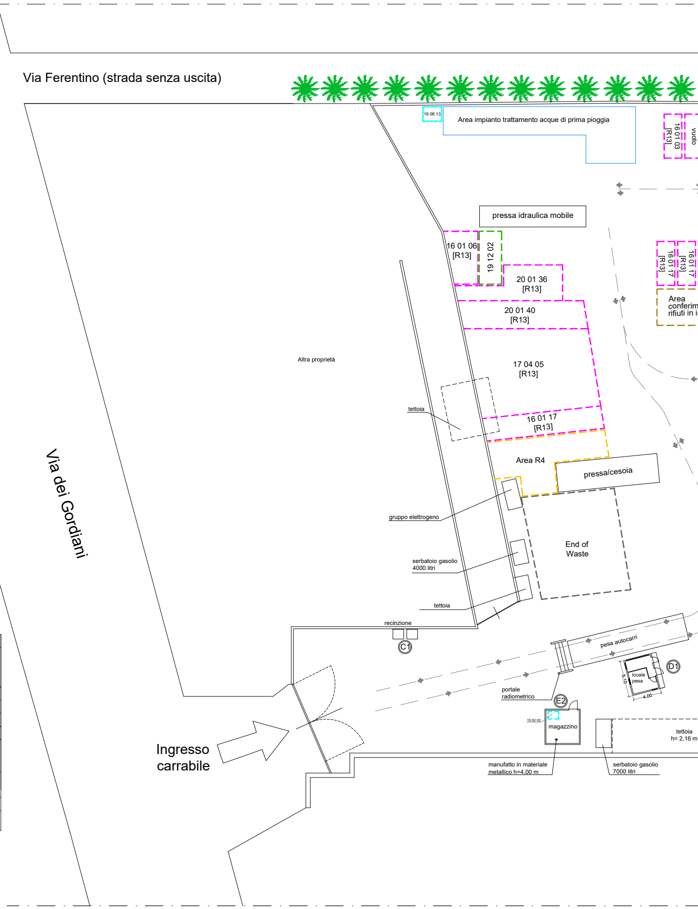
Via Ferentino (strada senza uscita)
19 08 13
Area impianto trattamento acque di prima pioggia
16 01 03 [R13]
vuoto
pressa idraulica mobile
16 01 06 [R13]
19 12 02
20 01 36 [R13]
20 01 40 [R13]
16 01 17 [R13]
16 01 17 [R13]
Area conferim
rifiuti in i
Altra proprietà
17 04 05 [R13]
tettoia
16 01 17 [R13]
Area R4
pressa/cesoia
gruppo elettrogeno
End of Waste
serbatoio gasolio 4000 litri
tettoia
recinzione
C1
pesa autocarri
D1
locale pesa
5,10
4,00
portale radiometrico
E2
15 02 02
magazzino
tettoia h= 2,16 m
Via dei Gordiani
Ingresso carrabile
manufatto in materiale metallico h=4,00 m
serbatoio gasolio 7000 litri

LEGENDA MANUFATTI	
C1	manufatti deposito bombole gas
E2	magazzino
D1	locale pesa
D2	tettoia
C2	archivio
F1	uffici - wc
B2	archivio - wc
A2	archivio
H1	mensa - spogliatoi - wc - docce
G1	capannone con annessa tettoia

LEGENDA AREE		
Area Totale	mq 8.800,00 ca.	N
Area Coperta	mq 850,00 ca.	
Area Scoperta	mq 7.950,00 ca.	
Area R 13	- - - - - - - -	
Area R 12	- - - - - - - -	
Area R 4	- - - - - - - -	
Area RAEE	- - - - - - - -	
Deposito temporaneo rifiuti derivanti dal processo di gestione dei rifiuti ricevuti	- - - - - - - -	
Deposito temporaneo rifiuti autoprodotti	- - - - - - - -	
End of Waste	- - - - - - - -	
Viabilità interna	— ⇄ —	

PLANIMETRIA STATO DI FATTO - Settori rifiuti
Sc. 1:200

recinzione
vuoto
19 12 02
17 04 11
[R13]
End of
Waste
recinzione
End of
Waste
19 12 04
19 12 12
[R13]
16 01 17
[R13]
16 01 06
[R13]
16 01 18
[R13]
End of
Waste
16 02 16
[R13]
19 12 00
17 04 02
[R13]
19 12 07
ento
ngresso
Area di selezione,
cernita e trattamento
tettoia
h= 3.20 m
Area di selezione,
cernita e trattamento
16 01 18
[R13]
17 04 02
[R13]
17 04 01
[R13]
magazzino
magazzino
magazzino
16 02 16
[R13]
pelacavi
tettoia
G1
capannone
Area
RAEE
17 04 01
[R13]
cesoia
mobile
16 02 16
[R13]
Stoccaggio
rifiuti
pericolosi
17 04 03
[R13]
pressa mobile
17 04 01
[R13]
12 01 03
[R13]
19 12 03
17 04 02
[R13]
Area R12
recinzione
19 12 03
17 04 02
[R13]
mensa
H1
spogliatoi
wc
wc
docce
lavabi
tettoia
Via R. Balzani
End of
Waste
F1
ufficio
wc
ufficio
abitazione del custode
A2
archivio
End of
Waste
08 03 17
archivio
D2
C2
B2
archivio
wc
manufatto in materiale
metallico h = 3,00 m
manufatto in materiale
metallico h = 3,00 m
serbatoio gasolio
5000 litri
Altra proprietà

PLANIMETRIA IMPIANTO Scala 1:200

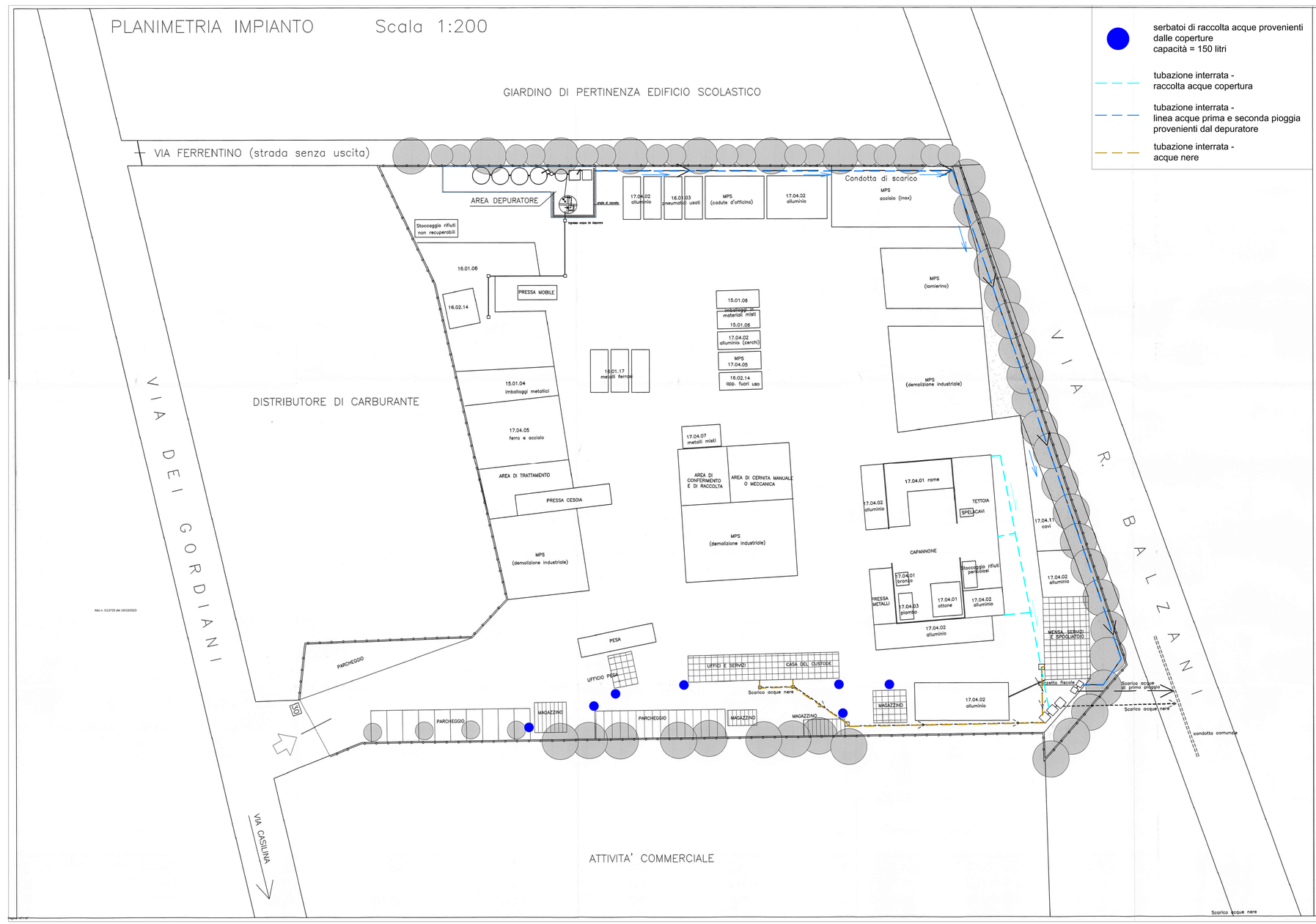

serbatoi di raccolta acque provenienti dalle coperture
capacità = 150 litri

tubazione interrata - raccolta acque copertura

tubazione interrata - linea acque prima e seconda pioggia provenienti dal depuratore

tubazione interrata - acque nere

Atto n. G13725 del 19/10/2023

DETTAGLI DEPURATORE

PIANTA Scala 1 : 100

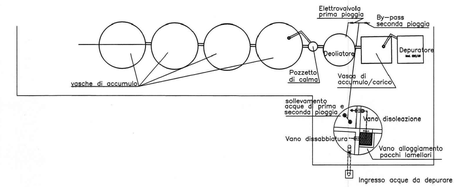

Prospetto-sezione
Scala 1:100

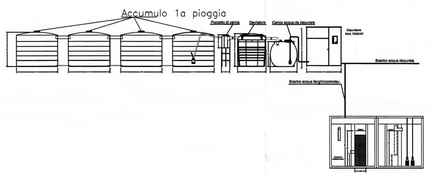

Particolare Tipo
SCALA 1:50

Pre-trattamento e sollevamento acque di prima e seconda pioggia

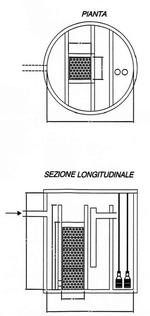
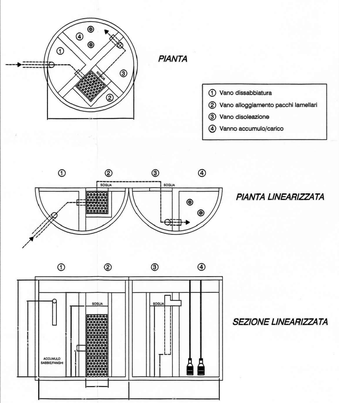
Pre-trattamento e sollevamento acque di prima e seconda pioggia
SCALA 1:50